3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 giugno 2008** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2008, n. **6.**

Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 34 (istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri) Pag. 2

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2008, n. **7.**

Norme sul sistema statistico regionale Pag. 2

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. **4.**

Nuova disciplina in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei Pag. 6

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2008, n. **5.**

Disposizioni relative all'installazione di impianti serricoli e di tunnel serre..... Pag. 10

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2008, n. **6.**

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008 . Pag. 11

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2008, n. **1.**

Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008..... Pag. 11

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2008, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 34 (istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Liguria n. 3 del 16 aprile 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 8, 12 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 34 «Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri.».

1. I commi 4 e 5 dell'art. 1 della legge regionale n. 34/2007 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Sono altresì individuati i territori ricadenti nei Comuni di cui al comma 2, con l'eccezione del comune di Cosio d'Arroscia, indicati in via provvisoria nella cartografia di cui al medesimo comma 2, qualificati come paesaggio protetto ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 3 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette), come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge regionale 19 marzo 2002, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 e successive modifiche e integrazioni e individuazione di ulteriori forme di tutela del territorio).

5. Il Piano del Parco, di cui all'art. 6, nel disciplinare i rapporti e le interazioni del Parco naturale con gli ambiti ad esso esterni, individua la perimetrazione definitiva dei territori qualificati paesaggio protetto di cui al comma 4, e detta la relativa disciplina sulla base di quanto previsto dall'art. 8.».

2. All'art. 2 comma 1 lettere *a)*, *b)*, *c)* della legge regionale n. 34/2007 la parola «tutelare» è sostituita dalla parola «conservare».

3. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 34/2007 è sostituito dal seguente:

«2. La gestione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri è affidata, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 12/1995, all'Ente Parco delle Alpi Liguri. Il medesimo Ente Parco esercita le funzioni previste nell'art. 8 in riferimento ai territori qualificati paesaggio protetto.».

4. All'art. 8 comma 1 della legge regionale n. 34/2007 dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente:

«*c-bis)* resta ferma l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di beni paesaggistici di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche.».

5. All'art. 8 comma 2 lettera *a)* della legge regionale n. 34/2007 la parola «tutela» è sostituita dalla parola «conservazione».

6. All'art. 12 comma 1 della legge regionale n. 34/2007 le parole «ivi compresi i» sono sostituite dalle parole «e nei».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 3 aprile 2008

BURLANDO

(Omissis)

08R0340

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2008, n. 7.

Norme sul sistema statistico regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Liguria n. 3 del 16 aprile 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

FINALITÀ E STRUMENTI

Art. 1.
Finalità

1. La presente legge disciplina, nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e in conformità con quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche ed integrazioni, le attività di rilevazione, gestione, elaborazione, analisi, diffusione ed archiviazione dei dati statistici da parte della Regione e degli enti ed organismi pubblici o privati operanti sul territorio regionale, al fine di realizzare l'unità di indirizzo e di favorire il coordinamento metodologico nell'ambito dei processi di produzione statistica.

2. Spetta alla presente legge:

a) favorire l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi, concorrendo all'attività del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e loro successive modifiche ed integrazioni e tenuto conto di quanto previsto nella raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio 2005 relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria;

b) stabilire le modalità atte a garantire, attraverso il Sistema statistico regionale, la disponibilità delle informazioni statistiche ufficiali necessarie al processo di programmazione, di controllo e di valutazione delle politiche regionali;

c) promuovere l'informativa e la fruizione ai cittadini dei dati statistici.

3. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione assicura, all'interno del Programma statistico regionale, di cui all'art. 9, che le informazioni statistiche ufficiali siano prodotte in modo da garantire l'uguale leggibilità dei dati relativi a uomini e donne, favorendo la diffusione di una cultura di genere.

Art. 2.
Sistema statistico regionale

1. Per le finalità di cui all'art. 1 è istituito il Sistema statistico regionale, di seguito definito SISTAR, composto da:

a) la Struttura statistica regionale, di cui all'art. 4;

b) gli uffici di statistica delle province, dei comuni, delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle Comunità montane e ogni altro ufficio di statistica facente parte del Sistema statistico nazionale, di seguito SISTAN, operante sul territorio regionale;

c) gli uffici preposti all'attività statistica degli enti e le agenzie regionali individuati dalla Giunta regionale.

2. Ai fini della predisposizione del Programma statistico regionale la Struttura statistica assicura il coordinamento operativo dell'attività del SISTAR.

Art. 3.

Attività del SISTAR

1. Al SISTAR spetta:

a) promuovere e realizzare l'attività di rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici;

b) sviluppare azioni di ricerca scientifica, di innovazione dei procedimenti di produzione dei dati statistici, di studio, sperimentazione e coordinamento tecnico, volti alla formazione di basi informative statistiche regionali;

c) promuovere ed incentivare la gestione in forma associata o consortile dell'attività statistica degli Enti locali e regionali.

Art. 4.

Struttura statistica regionale

1. L'Ufficio di statistica della Regione Liguria, istituito ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 322/1989, è individuato nella struttura regionale competente per la statistica, di seguito definita «Struttura statistica».

2. La Struttura statistica svolge le funzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 322/1989, nonché quelle di cui all'art. 5 della presente legge, avvalendosi della collaborazione delle altre strutture regionali, delle Direzioni e dei Dipartimenti regionali, degli osservatori, degli Enti e delle Agenzie regionali. A tal fine nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni regionali vengono individuati referenti per la statistica.

3. In relazione allo svolgimento dell'attività prevista nel Programma statistico nazionale e nel Programma statistico regionale, di cui all'art. 9, sono affidati alla Struttura statistica il coordinamento tecnico, l'individuazione delle nomenclature, delle metodologie di base e dei dati statistici ufficiali da diffondere.

Art. 5.

Attribuzioni della Struttura statistica

1. Alla Struttura statistica sono attribuite, oltre a quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 322/1989, in particolare, le seguenti funzioni:

a) predisporre il Programma statistico regionale di cui all'art. 9;

b) fornire l'informazione statistica ufficiale della Regione;

c) assicurare i rapporti con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e gli altri organi statali e regionali del SISTAN, nonché con gli altri Enti ed organi che compongono il SISTAR, di cui all'art. 2;

d) assicurare il coordinamento tecnico con le strutture, Enti ed organi operanti nel settore della statistica dei paesi dell'Unione europea;

e) validare le informazioni statistiche riferite all'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 10;

f) fornire al SISTAN i dati richiesti relativi all'Amministrazione regionale;

g) coordinare, al fine di uniformare l'indirizzo tecnico metodologico, l'attività statistica degli Osservatori, degli Enti e delle Agenzie regionali e concordare altresì con gli stessi le modificazioni e le integrazioni della modulistica contenente informazioni che possano essere utilizzate anche per fini statistici;

h) predisporre, in conformità con l'ISTAT e l'EUROSTAT, sentita la Sezione tecnico-scientifica della Commissione statistica regionale, di cui all'art. 8, le nomenclature e le metodologie di base, vincolanti per i soggetti del SISTAR, per la classificazione e la codifica dei fenomeni oggetto di rilevazione, definendo altresì le codifiche ufficiali dell'Amministrazione regionale;

i) promuovere l'attività di formazione e di aggiornamento dei referenti per la statistica della Regione e degli uffici di statistica;

j) garantire l'informazione e la fruizione dei dati statistici;

k) favorire l'avvio di sperimentazioni finalizzate alla definizione di metodologie e indicatori relativi alla misurazione di fenomeni sociali ed economici non ancora compiutamente indagati;

l) favorire la realizzazione e la diffusione di statistiche di genere;

m) proporre le necessarie modifiche alla normativa vigente laddove siano presenti eventuali ostacoli alla produzione di statistiche di genere;

n) formulare suggerimenti e proposte finalizzati all'individuazione di nuove esigenze informative, di tematiche emergenti nonché di analisi, studi, ricerche e metodologie di particolare interesse in un'ottica di genere.

Art. 6.

Commissione statistica regionale

1. È istituita, per l'adempimento delle finalità della presente legge, la Commissione statistica regionale del SISTAR, composta da:

a) l'Assessore regionale incaricato della Statistica, in qualità di Presidente, o suo delegato;

b) il dirigente della Struttura statistica;

c) un dirigente designato dal Segretario generale del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria;

d) due dirigenti designati dal Segretario generale della Giunta regionale;

e) un rappresentante designato dall'unione delle Province della Liguria;

f) un rappresentante designato dall'Associazione regionale comuni della Liguria;

g) un rappresentante designato dall'Unione delle comunità montane della Liguria;

h) un rappresentante designato dall'unione delle Camere di commercio, industria, artigiano e agricoltura della Liguria;

i) un rappresentante individuato dalle Aziende sanitarie locali e dalle Aziende ospedaliere della Liguria.

2. La Commissione statistica regionale è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni; nei sei mesi anteriori alla scadenza è avviata la procedura per il rinnovo della Commissione.

3. Qualora, entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta, non pervengano le designazioni di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale può procedere alla nomina della Commissione statistica regionale, purché siano stati individuati almeno la metà più uno dei componenti previsti. In tal caso la Commissione statistica regionale è integrata con successivo decreto col pervenire delle designazioni mancanti.

4. La Commissione statistica regionale delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Alle sedute della Commissione statistica regionale possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i dirigenti dell'amministrazione statale e regionale nonché degli altri organismi facenti parte del SISTAR, per le materie di competenza, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

6. La Commissione statistica regionale adotta un regolamento interno per il funzionamento proprio e della Sezione tecnico-scientifica di cui all'art. 8.

7. I membri della Commissione statistica regionale svolgono la propria attività a titolo gratuito.

8. La Commissione statistica regionale si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta sia necessario, su richiesta del Presidente o di un terzo dei componenti.

Art. 7.

Compiti della Commissione statistica regionale

1. La Commissione statistica regionale:

a) propone indagini ed elaborazioni statistiche atte a soddisfare le esigenze informative della Regione e degli organismi rappresentati nel SISTAR ai fini dell'inserimento nel programma statistico regionale, di cui all'art. 9;

b) esprime il parere sul Programma statistico regionale;

c) promuove lo sviluppo dei sottosistemi informativi di settore, allo scopo di una loro implementazione a fini statistici e della confluenza dei dati nel sistema informativo statistico della Regione e degli organismi rappresentati nel SISTAR;

d) stabilisce i criteri e le modalità organizzative per l'interscambio dei dati tra gli organismi facenti parte del SISTAR;

e) promuove gli indirizzi per l'omogeneizzazione e la razionalizzazione della diffusione dei dati;

f) verifica l'attuazione operativa del programma statistico regionale anche al fine di fornire indicazioni per i successivi programmi;

g) fornisce indicazioni su ogni altra questione portata all'attenzione dagli organismi facenti parte del SISTAR.

Art. 8.

Sezione tecnico-scientifica della Commissione statistica regionale

1. È istituita la Sezione tecnico-scientifica della Commissione statistica regionale composta da:

a) il dirigente della struttura statistica, di cui all'art. 4, che la presiede;

b) due esperti scelti dal Presidente della Giunta regionale, tra i docenti universitari nelle materie delle scienze sociali, dell'epidemiologia e delle scienze agrarie;

c) un esperto di sistemi informativi statistici designato dalle rappresentanze delle autonomie locali;

d) un rappresentante dell'ISTAT, designato dall'amministrazione di appartenenza, previa intesa con la medesima.

2. La Sezione tecnico-scientifica svolge le seguenti attività:

a) fornisce il supporto metodologico e scientifico per le attività statistiche svolte dalla Regione e dagli organismi appartenenti al SISTAR;

b) propone eventuali linee di indagine e criteri interpretativi di analisi dei fenomeni rilevati dal SISTAR;

c) fornisce indicazioni sulle metodologie statistiche e sulle tecniche informative da adottare nella raccolta, conservazione e diffusione dei dati;

d) esprime parere obbligatorio sull'utilizzazione dei «dati provvisori» prima della validazione di cui all'art. 10.

3. La Sezione tecnico-scientifica è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale anche contestualmente alla Commissione statistica regionale, di cui all'art. 6, e dura in carica tre anni; nei sei mesi anteriori alla scadenza è avviata la procedura per il rinnovo della stessa.

4. Alla procedura di nomina della Sezione tecnico-scientifica si applica l'art. 6, comma 3.

5. La Sezione tecnico-scientifica è convocata almeno una volta all'anno, oppure ogni qualvolta si renda necessario per specifiche esigenze tecniche, dal dirigente della Struttura statistica, che la presiede.

6. I compensi per i componenti esterni della Sezione tecnico-scientifica della Commissione statistica regionale sono individuati secondo quanto stabilito dalla tabella C della legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (Nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 «Disciplina degli enti strumentali della Regione» e alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 «Norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico»).

Art. 9.

Programma statistico regionale

1. Il Programma statistico regionale, in coerenza con quanto disposto dalla normativa regionale in materia di programmazione, individua le informazioni statistiche ufficiali, le rilevazioni, i progetti e le elaborazioni di interesse regionale e locale affidate al SISTAR, nonché le relative metodologie e modalità attuative.

2. Il Programma statistico regionale individua le priorità in relazione alle indagini e alle analisi statistiche da effettuare, nonché le risorse da destinare alle medesime.

3. Il Programma statistico regionale è adottato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato della programmazione, previo parere della Commissione statistica regionale ed è approvato dal Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria.

4. Il Programma statistico regionale ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con delibera della Giunta regionale, trasmessa al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria.

5. Il Programma statistico regionale si raccorda al Programma statistico nazionale in ordine alle metodologie, agli standard e alle nomenclature. La struttura statistica comunica all'ISTAT le rilevazioni statistiche per le ulteriori valutazioni ai fini dell'inserimento nel Programma statistico nazionale.

6. Qualora le indagini a carico delle strutture regionali previste nel Programma statistico regionale non possano essere realizzate direttamente dai propri uffici, la Regione Liguria stipula convenzioni e protocolli d'intesa con gli Enti locali e con soggetti pubblici e privati per l'esecuzione di singole fasi di progettazioni, rilevazioni ed elaborazioni statistiche, in conformità al decreto legislativo n. 322/1989 ed al decreto legislativo n. 196/2003.

7. La Regione provvede ad inserire nel Programma statistico regionale i rilevamenti, anche di tipo campionario, sulla situazione del personale maschile e femminile nelle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, nelle aziende che occupano da sei a cento dipendenti.

8. La Struttura statistica, nel rispetto della legislazione statale vigente, predispone le metodologie al fine dell'effettuazione dei rilevamenti di cui al comma 7 per la valutazione di impatto di genere.

9. A seguito dei rilevamenti di cui al comma 7, la Struttura statistica e gli altri organismi del SISTAR assicurano, con cadenza biennale, nell'ambito del Programma statistico regionale, la produzione di informazioni statistiche, disaggregate per uomini e donne, in modo da rendere visibile la differenza di genere.

Capo II

DIFFUSIONE DATI

Art. 10.

Validazione e diffusione dei dati statistici

1. I dati raccolti nell'ambito delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico regionale, effettuate direttamente dalle strutture regionali, compresi gli osservatori, gli Enti e le Agenzie regionali, o per conto della Regione, ai sensi dell'art. 9, acquistano carattere di ufficialità solo a seguito del procedimento di validazione da parte della Struttura statistica.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la validazione dei dati oggetto di rilevazioni effettuate da organismi appartenenti al SISTAR, di propria iniziativa, è di competenza dei rispettivi Uffici di statistica secondo le norme previste dal decreto legislativo n. 322/1989.

3. I dati statistici possono essere comunicati ai soggetti pubblici o privati e agli uffici della pubblica amministrazione solo successivamente alla validazione da parte degli uffici statistici degli enti rilevatori.

4. I dati facenti parte di rilevazioni previste nel Programma statistico nazionale, raccolti dagli organismi del SISTAR, sono utilizzabili dal SISTAR, su parere della Sezione tecnico-scientifica della Commissione statistica regionale, con l'indicazione «dati provvisori», fino alla definitiva validazione da parte dell'ente titolare della rilevazione.

5. La Regione può promuovere, nell'ambito dei soggetti facenti parte del SISTAR, la stipula di apposite convenzioni per la validazione dei dati di rilevazioni effettuate per conto degli altri soggetti del SISTAR.

Art. 11.

Obbligo di fornire dati statistici

1. È fatto obbligo alle amministrazioni, agli enti ed agli organismi pubblici e privati, nonché alle persone fisiche, di fornire i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni del Programma statistico regionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 322/1989.

2. È fatto altresì obbligo alle strutture regionali, compresi gli osservatori, gli Enti e le Agenzie regionali, di fornire alla Struttura statistica i dati necessari alle esigenze statistiche previste dal Programma statistico nazionale e dal Programma statistico regionale.

Art. 12.

Sanzioni amministrative

1. Chiunque non fornisca i dati e le notizie di cui all'art. 11, ovvero li fornisca scientemente errati od incompleti, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie:

a) nella misura minima di euro duecentodieci e massima di euro duemilacento per le violazioni da parte delle persone fisiche;

b) nella misura minima di euro cinquecentoventi e massima di euro cinquemiladuecento per le violazioni da parte di enti e società.

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, le violazioni sono rilevate dagli uffici di statistica degli enti e degli organismi facenti parte del SISTAR che trasmettono il verbale di constatazione al comune competente territorialmente, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni, dandone comunicazione alla Struttura statistica.

Art. 13.

Segreto d'ufficio e segreto statistico

1. Il trattamento dei dati compresi nelle rilevazioni statistiche previste dal Programma statistico regionale è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003 ed alla deliberazione del Garante della privacy 31 luglio 2002, n. 13 (Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale).

2. Agli addetti alla Struttura statistica e ai referenti statistici, per le attività coordinate dalla Struttura statistica, si applicano le norme in materia di segreto d'ufficio e per la tutela del segreto statistico previste dal vigente ordinamento.

Art. 14.

Accesso ai dati statistici e modalità di diffusione

1. La Regione assicura la divulgazione dei dati elaborati e validati dalle strutture del SISTAR, nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico regionale, con le modalità di cui al comma 3. Tali dati costituiscono patrimonio della collettività.

2. La Struttura statistica può consentire l'accesso ai dati elementari, per fini di studio e di ricerca, a coloro che ne fanno richiesta, con le modalità e i tempi definiti con apposito provvedimento.

3. La Struttura statistica cura le pubblicazioni statistiche ufficiali della Regione Liguria, anche con la collaborazione delle strutture regionali e di soggetti esterni. La diffusione delle elaborazioni statistiche avviene anche tramite la pubblicazione sul sito Internet della Regione Liguria.

4. La Struttura statistica cura la trasmissione periodica alle amministrazioni e agli enti che fanno parte del SISTAR dei dati ufficiali elaborati nell'ambito del SISTAR.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge a partire dall'anno finanziario 2008 si provvede con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alle seguenti unità previsionali di base:

U.P.B. 2.199 «Spese connesse con l'attività di programmazione» per gli interventi di cui agli articoli 9 e 14;

U.P.B. 18.102 «Spese di funzionamento» per gli interventi di cui all'art. 8, comma 6;

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 16.

Norma transitoria

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale nomina la Commissione statistica regionale di cui all'art. 6 e la Sezione tecnico-scientifica di cui all'art. 8.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, la Commissione statistica regionale e la Sezione tecnico-scientifica restano in carica fino alla scadenza della legislatura.

Art. 17.

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 6 agosto 1996, n. 34 (Norme sull'attività statistica regionale).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 3 aprile 2008

BURLANDO

08R0341

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 4.

Nuova disciplina in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Molise n. 5 del 1° marzo 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

RACCOLTA DEI FUNGHI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Molise con la presente legge disciplina la raccolta, la certificazione sanitaria e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, freschi e conservati nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, al fine di:

a) tutelare nel tempo la risorsa fungina regolamentandone il prelievo ed assicurandone la conservazione degli habitat di crescita;

b) agevolare i soggetti residenti nella regione Molise per i quali la raccolta dei funghi costituisce fonte di reddito;

c) garantire la salvaguardia della salute pubblica attraverso la formazione e la verifica della conoscenza dei raccoglitori nonché attivando l'istituzione di appositi centri di controllo micologico (Ispettorati Micologici).

Art. 2.

Abilitazione alla raccolta e permesso annuale

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita a chiunque sia in possesso di un apposito tesserino regionale di idoneità alla raccolta, avente validità in tutto il territorio regionale, il cui modello è approvato dalla Giunta regionale e rilasciato dalla Provincia ai sensi dell'art. 3; la raccolta avviene nel rispetto delle modalità e nei limiti della presente legge, nei boschi e nei terreni incolti, fatta eccezione per le aree opportunamente recintate e interdette mediante l'esposizione dei cartelli di divieto di cui all'art. 7, comma 2.

2. L'abilitazione alla raccolta per i residenti nella regione Molise viene concessa a coloro che abbiano conseguito un attestato di idoneità alla raccolta di cui all'art. 4.

3. Per i non residenti è riconosciuto valido il titolo abilitativo o autorizzativo rilasciato secondo la normativa della Regione di residenza.

4. I raccoglitori residenti nella regione Molise e quelli provenienti da altre regioni, purché dotati del titolo di cui al comma 3, esercitano la raccolta dei funghi epigei previo versamento di un contributo amministrativo dell'importo di euro 25,00 per i residenti e di euro 50,00 per i non residenti.

5. Il contributo di cui al comma 4 va versato di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno sul conto corrente postale intestato alla Regione Molise - Servizio tesoreria - Campobasso, appositamente istituito; è possibile, comunque, effettuare il versamento in ogni periodo dell'anno, fermo restando, in tale caso, che è valido esclusivamente per l'anno in corso e che la raccolta si può regolarmente effettuare solo dalla data del versamento.

6. Il versamento del contributo amministrativo del permesso annuale di raccolta non è dovuto qualora non si esercita l'attività di raccolta dei funghi durante l'anno.

Art. 3.

Rilascio del tesserino

1. Il tesserino di idoneità, di cui al comma 1 dell'art. 2, viene rilasciato a chi abbia compiuto il 16° anno di età, su richiesta dell'interessato, in carta semplice, controfirmato, se minorenne, dall'esercente la potestà. La richiesta va corredata di:

a) attestato di idoneità alla raccolta di cui all'art. 4;

b) due foto formato tessera;

c) copia della ricevuta di versamento del contributo amministrativo di cui al comma 4.

2. Il tesserino di idoneità:

a) è personale e non cedibile;

b) deve contenere i dati anagrafici e la fotografia del raccoglitore nonché la data del rilascio;

c) ha validità decennale che decorre dalla data del rilascio ed è rinnovabile a domanda.

3. La provincia provvede al rilascio del tesserino, o alla reiezione della richiesta, con tempestività e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. Per il rilascio ed il rinnovo del tesserino è istituito un contributo amministrativo di venticinque euro. L'importo del contributo è aggiornato entro il 1° gennaio di ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT. Il versamento del contributo va effettuato sul conto corrente postale intestato alla Regione Molise - Servizio tesoreria - Campobasso, appositamente istituito.

5. La ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 4 va allegata al tesserino comprovante l'avvenuto rinnovo.

6. I micologi iscritti al Registro nazionale, al fine del rilascio del tesserino, sono esclusi dal conseguimento dell'attestato di idoneità alla raccolta.

7. Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale di cui al comma 4 dell'art. 2, devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

Art. 4.

Attestato di idoneita alla raccolta

1. Il candidato per conseguire l'attestato di idoneità alla raccolta deve frequentare, per almeno dieci ore, un corso di micologia della durata di almeno quattordici ore e superare un test finale di verifica.

2. I corsi, proposti dai soggetti di cui all'art. 13, devono essere autorizzati dalla Provincia, previa istanza che deve pervenire alla stessa almeno trenta giorni prima dell'inizio del corso. L'istanza si intende accolta se l'amministrazione provinciale non si pronuncia entro quindici giorni dal ricevimento della stessa.

3. Ai fini del conseguimento dell'attestato, per le persone che hanno compiuto i 65 anni di età e sufficiente la frequenza del corso e le stesse sono dispensate dal test finale di verifica.

4. I corsi si svolgono secondo un programma che deve essere conforme alle indicazioni statali di cui alla legge n. 352/1993, tenuti da uno o più micologi iscritti al Registro nazionale micologi.

5. Ai fini del rilascio del tesserino di idoneità, in luogo dell'attestato di idoneità alla raccolta di cui alla lettera *a)*, del comma 1, dell'art. 3, sono comunque validi gli attestati di frequenza a corsi di micologia, della durata documentabile pari almeno a quella di cui al comma 1, già rilasciati da enti locali, A.S.Re.M. o associazioni micologiche costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile.

Art. 5.

Modalità di raccolta

1. Su tutto il territorio regionale la raccolta regolarmente autorizzata:

a) è consentita dall'alba al tramonto;

b) limitata ai soli corpi fruttiferi epigei;

c) è consentita in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo ausiliario (rastrelli, uncini, coltelli, etc.) che possa danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione;

d) deve avvenire in modo che gli esemplari restino interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione sicura per le specie da sottoporre alla cernita presso gli ispettorati micologici.

2. Una volta effettuata la raccolta è obbligatorio procedere ad una sommaria pulizia dei funghi sul luogo stesso di raccolta e ricoprire, successivamente al prelievo dei carpofori, le buche eventualmente realizzate con altro materiale biologico presente sul terreno.

3 È obbligatorio l'utilizzo di contenitori rigidi ed aerati o comunque idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.

Art. 6.

Limiti della raccolta

1. Il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi più un carpoforo, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico carpoforo di funghi a crescita cespitosa (es. Armillaria mellea, Agrocybe aegerita, etc.).

2. La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.

3. Per tutti i funghi è consentita la raccolta solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.

4. È consentita la raccolta ai minori di 16 anni ed ai nuclei familiari, purché accompagnati da persona munita di autorizzazione; i funghi raccolti dal minore o dai familiari concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.

Art. 7.

Divieti di raccolta

1. La raccolta dei funghi epigei è vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo salvo che ai proprietari.

2. La raccolta, ancora, è vietata laddove il proprietario la proibisca mediante l'esposizione di appositi cartelli di divieto, da installare a sua cure e spese, lungo il perimetro dell'area di proprietà, su pali, ad almeno 2,50 m. da terra ed a una distanza reciproca uguale a quella fissata al comma 3 dell'art. 8.

3. È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 20 m. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da *ex* discariche e nelle zone industriali. Il divieto non sussiste se la raccolta è praticata per scopi scientifici e dai soggetti appositamente incaricati.

4. La raccolta è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:

a) nelle riserve naturali integrali;

b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organi di gestione;

c) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati per motivi selvicolturali;

d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli Enti locali interessati;

e) nelle aree oggetto di rimboschimento e fino a quindici anni dall'impianto.

5. Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dei seguenti esemplari:

a) Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3;

b) Calocybe gambosa (Prugnolo) con diametro del cappello inferiore a cm. 2;

c) Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2;

d) Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso;

e) Russula virescens (Colombina verde-verdone) con diametro del cappello inferiore a cm. 2.

6. La Regione, oltre ai divieti di cui ai commi suddetti, per la salvaguardia dell'ecosistema e per la tutela di specie in via di estinzione può disporre limitazioni, divieti temporanei, o interdizione alla raccolta di una o più specie di funghi epigei.

Art. 8.

Raccolta riservata

1. Gli imprenditori agricoli e i conduttori a qualsiasi titolo di terreni boscati, purché siano in possesso del tesserino di idoneità ed abbiano effettuato il previsto versamento annuale, possono essere autorizzati dalla Provincia a riservarsi la raccolta dei funghi epigei in via esclusiva, senza limitazioni temporali o quantitative, previa apposizione di specifici cartelli posti lungo il perimetro dell'area dei propri fondi e previa approvazione di un progetto che garantisca quelle condizioni di equilibrio morfologico e idrogeologico capaci di assicurare l'autorigenerazione dell'ecosistema.

2. Nei fondi con esposizione di tabelle la raccolta può essere esercitata senza limitazione anche dai componenti il nucleo familiare e dai soggetti e dai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo.

3. Le tabelle sono apposte a propria cura ed a proprie spese e recano la scritta: «Raccolta funghi riservata» di dimensioni minime pari a 30 cm. di base e 25 cm. di altezza e devono essere poste su pali ad almeno 2,50 m. di altezza dal suolo, ad una distanza reciproca tale che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva, ed in modo che almeno una di esse sia visibile da qualsiasi punto di accesso al terreno.

Art. 9.

Autorizzazioni per motivi di interesse scientifico

1. Per comprovati motivi scientifici o in occasione di mostre e manifestazioni di accertata rilevanza scientifica il Servizio regionale competente può rilasciare speciali autorizzazioni per la raccolta di funghi epigei determinando il periodo di validità dell'autorizzazione, le persone autorizzate, le specie fungine e le relative quantità.

2. I soggetti di cui al comma 1 per esercitare l'attività di raccolta devono comunque essere in possesso del tesserino di idoneità alla raccolta ed aver effettuato il previsto versamento annuale.

Art. 10.

Raccolta a fini economici

1. La Provincia rilascia speciali permessi per la raccolta di funghi in quantità superiore al quantitativo massimo stabilito, in favore di:

a) soci di cooperative agricolo-forestali e cittadini residenti nella regione per i quali la raccolta dei funghi costituisce attività prevalente di lavoro e di reddito adeguatamente comprovata;

b) imprenditori agricoli, utenti di beni di uso civico e altre forme di proprietà collettive nonché soggetti che abbiano la proprietà o a qualunque titolo in gestione propria l'uso di terreni e di boschi, che effettuano la raccolta al fine di integrare il reddito normale percepito. Tale permesso è valido solo per la raccolta nell'ambito dei boschi e dei terreni condotti. Gli stessi soggetti possono provvedere alla vendita diretta del prodotto raccolto nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. La Giunta regionale stabilisce con direttiva, di cui all'art. 21, le modalità del rilascio dei permessi speciali di cui al comma 1.

Art. 11.

Ispettorati micologici

1. L'A.S.Re.M. istituisce, nell'ambito del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento di prevenzione, secondo le indicazioni del decreto ministeriale 16 ottobre 1998 del Ministro della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 novembre 1998, n. 258, l'Ispettorato micologico, che può articolarsi in più centri di controllo, a livello distrettuale o comunale, in relazione alle verificate esigenze dell'utenza ed al volume di attività localmente richiesto.

2. L'A.S.Re.M. attiva gli Ispettorati di cui al comma 1 con proprio personale e senza aggravio di spesa per il suo bilancio, fatti salvi i casi di cui al comma 4 e l'attività di formazione e aggiornamento del personale addetto.

3. L'Ispettorato micologico ed i centri di controllo eventualmente attivati vanno dotati di una sede di agevole accesso per l'utenza e di attrezzature idonee alla funzione da svolgere.

4. Qualora l'Azienda Sanitaria non disponga di personale e strutture sufficienti all'espletamento dei compiti di cui all'art. 12, può avvalersi della collaborazione di enti pubblici o associazioni micologiche, che possono mettere a disposizione personale in possesso dell'attestato di cui al decreto ministeriale n. 686/1996 e le strutture necessarie, o di singoli privati in possesso dello stesso attestato.

Art. 12.

Funzioni dell'Ispettorato micologico

1. All'Ispettorato micologico sono assegnate le seguenti competenze:

a) rilascio delle certificazioni previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995, secondo le disposizioni di cui all'art. 18;

b) organizzazione, anche tramite convenzione con altri soggetti e comunque con la supervisione dell'Ispettorato, dei corsi finalizzati al rilascio dell'idoneità all'identificazione delle specie fungine utile per l'ottenimento dell'autorizzazione comunale alla vendita di funghi freschi spontanei di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376. La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, individua i soggetti con cui l'Ispettorato può stipulare convenzioni e definisce le modalità, i programmi e le tariffe per l'organizzazione di tali corsi;

c) svolgimento degli esami per il rilascio dell'attestato di idoneità di cui alla lettera *b)*. La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, definisce le modalità per lo svolgimento degli esami e la nomina della commissione esaminatrice;

d) consulenza micologica gratuita per il riconoscimento dei funghi raccolti, ai fini della commestibilità;

e) collaborazione con le altre strutture sanitarie per la consulenza relativa all'individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi;

f) interventi didattici, educativi, formativi e di prevenzione per l'igiene e la salute pubblica, rivolti alla popolazione in genere, attività di educazione alimentare;

g) verifiche e controlli a sondaggio sulle partite di funghi poste in commercio provenienti da altri Paesi.

Art. 13.

Corsi per raccoglitori

1. L'A.S.Re.M., le Associazioni micologiche costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, le Comunità montane e le Province, organizzano e svolgono i corsi finalizzati al rilascio dell'attestato di cui all'art. 4.

Art. 14.

Attività di educazione e informazione

1. La Regione Molise, l'A.S.Re.M., le Province e le Comunità montane, nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la migliore conoscenza del patrimonio naturale regionale, con la collaborazione degli Ispettorati micologici e delle Associazioni micologiche costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, organizzano corsi e iniziative di educazione e informazione, per diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro importanza come componenti degli ecosistemi e, inoltre, allo scopo di prevenire casi di intossicazione alimentare e pubblicizzare i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente.

TITOLO II

COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI

Art. 15.

Commercializzazione

1. L'autorizzazione alla vendita dei funghi epigei freschi spontanei è rilasciata dal Sindaco esclusivamente a quei soggetti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine da commercializzare ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995.

2. Gli esercenti di ortofrutta possono vendere i funghi freschi epigei coltivati senza la specifica autorizzazione prevista al comma 1 rimanendo assoggettati alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

3. È consentita la vendita delle specie di funghi freschi epigei commestibili elencati nell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995.

4. È consentita la commercializzazione di altre specie di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi purché riconosciute commestibili dalla competente autorità del Paese di origine.

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al titolare dell'attività, e in essa deve essere specificato il nome della persona o delle persone in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995 o dell'attestato di micologo di cui al decreto ministeriale n. 686/1996.

6. L'autorizzazione al commercio di cui al comma precedente ha validità finché almeno uno dei soggetti in possesso dell'idoneità o dell'attestato di micologo continua ad esercitare tale attività. La cessazione dell'attività ed ogni altra variazione devono essere comunicate entro trenta giorni, a cura del titolare, al comune competente.

7. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo, e che rechino in etichetta il riferimento della certificazione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995, non necessitano dell'autorizzazione di cui al comma 1. Non è ammesso il frazionamento di tali confezioni.

8. Le modalità di presentazione delle domande dirette ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, sono definite con la direttiva di cui all'art. 21.

Art. 16.

Commercializzazione dei funghi secchi e conservati

1. La commercializzazione dei funghi secchi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995, di funghi conservati di cui all'allegato II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica e di funghi porcini secchi sfusi, può essere esercitata dai titolari di autorizzazione al commercio.

2. È vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo di cui al comma precedente.

3. La vendita dei funghi secchi sfusi è soggetta all'autorizzazione comunale, ai sensi del comma 1 dell'art. 15.

Art. 17.

Trattamento ed etichettatura dei funghi conservati

1. I funghi conservati sott'olio, sotto aceto, in salamoia, al naturale, sottovuoto, congelati o surgelati, o altrimenti preparati di cui è ammessa la vendita, devono possedere i requisiti prescritti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995 e ne è ammessa la commercializzazione per le sole specie comprese nell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995.

Art. 18.

Certificazione sanatoria

1. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei destinati al dettaglio, è consentita previa certificazione, a pagamento secondo tariffario regionale, rilasciata su richiesta a scopo di commercio, sulla quale viene identificata la specie fungina e la relativa commestibilità, di avvenuto controllo ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 376/1995 da parte dell'Ispettorato micologico della A.S.Re.M. competente per territorio, che verifica secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La certificazione, da apporre su ogni contenitore, deve riportare:

a) il peso e la specie dei funghi;

b) eventuali istruzioni per il consumo;

c) la data del controllo sanitario;

d) la firma e il timbro del responsabile del procedimento di controllo.

3. I funghi devono essere presentati al controllo in confezioni imballate suddivise per specie. Ogni confezione deve contenere una sola specie. I funghi devono essere freschi, interi ed in buono stato di conservazione, puliti di terriccio e di corpi estranei.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano al controllo di partite fungine destinate al proprio consumo.

TITOLO III

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 19.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione dell'A.S.Re.M. avente qualifica di vigile sanitario, alle guardie giurate campestri, alle guardie giurate volontarie designate dalle associazioni micologiche e comunque in rapporto di convenzione con le Province e gli Enti locali che esercitano l'attività di vigilanza.

2. Nelle aree di cui all'art. 7, comma 4, la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli Enti gestori.

Art. 20.

Sanzioni amministrative

1. Ogni violazione delle norme della presente legge in materia di raccolta dei funghi comporta la confisca dei funghi ed è punita con le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) da euro 200,00 a euro 600,00 se si esercita la raccolta in mancanza di tesserino di idoneita o in caso di tesserino scaduto;

b) da euro 100,00 a euro 300,00 se si esercita la raccolta senza il permesso annuale di cui al comma 4 dell'art. 2;

c) da euro 5,00 a euro 15,00 se, al momento del controllo, si risulta sprovvisti del tesserino di idoneità e del permesso annuale di raccolta, in corso di validità da esibire entro 10 giorni dalla contestazione; in caso di mancata esibizione, vengono applicate le relative sanzioni di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) da euro 100,00 a euro 300,00 se la raccolta è effettuata in violazione delle disposizioni sulle modalità, di cui all'art. 5;

e) da euro 200,00 a euro 600,00 se la raccolta risulta superiore fino ad un chilogrammo per persona rispetto ai limiti consentiti;

f) da euro 300,00 a euro 900,00 se la raccolta risulta superiore ad un chilogrammo e fino a due chilogrammi per persona rispetto ai limiti consentiti. Per ogni chilo o frazione di chilo superiore è applicata la sanzione aggiuntiva di euro 25,00;

g) da euro 100,00 a euro 300,00 se si sono raccolti l'Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso, esemplari di Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di Calocybe gambosa (Prugnolo) e Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2;

h) da euro 200,00 a euro 600,00 se si esercita la raccolta in una delle aree ove è vietata ai sensi dell'art. 7;

i) da euro 250,00 a euro 750,00 se l'apposizione di tabelle di «raccolta funghi riservata» è in assenza di regolare autorizzazione;

l) da euro 50,00 a euro 150,00 se l'apposizione di tabelle avviene in difformità con quanto previsto dal comma 3 dell'art. 8;

m) da euro 150,00 a euro 450,00 se la raccolta avviene nelle zone di raccolta riservata ai sensi dell'art. 8;

n) da euro 50,00 a euro 150,00 per ogni divieto non diversamente sanzionato.

2. In caso di recidiva si provvede al ritiro dell'autorizzazione ed eventualmente alla sua revoca definitiva.

3. Ogni violazione delle norme della presente legge in materia di commercializzazione dei funghi è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 23 della legge n. 352 del 1993.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Il pagamento delle sanzioni è effettuato tramite versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Regione Molise - Servizio tesoreria - Campobasso.

6. I funghi confiscati sono affidati all'Ispettorato micologico competente per territorio che provvede, previa apposita certificazione sanitaria attestante la loro edulità, a consegnarli gratuitamente ad Enti di beneficenza ed assistenza pubblica.

7. Per l'istruttoria delle controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie è competente il settore contenzioso della Giunta regionale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

Direttive della Giunta regionale

1. La Giunta regionale provvede all'emanazione di direttive concernenti l'applicazione della presente legge.

Art. 22.

Divulgazione della presente legge e dei singoli regolamenti

1. La Regione Molise, per il tramite delle Direzioni generali competenti e l'A.S.Re.M. sono tenuti a divulgare su tutto il territorio regionale la presente legge entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, attraverso una realizzazione di opuscoli informativi, volantini, poster e locandine con su riportato integralmente il qui presente testo di legge.

Art. 23.

Disciplina transitoria

1. Gli iscritti alle associazioni micologiche costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, ai fini del rilascio del tesserino di idoneità, possono consegnare, in luogo dell'attestato di cui alla lett. *a)* del comma 1 dell'art. 3, copia del tesserino di iscrizione alle predette associazioni, recante indicazione di validità attestata dalle associazioni medesime.

2. Il tesserino di idoneità rilasciato ai sensi del comma 1, ha validità di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale data deve essere riportata sul tesserino stesso.

3. Decorsa la data di scadenza di cui al comma 2, i soggetti di cui al comma 1, al fine del rilascio del tesserino di idoneità devono esibire l'attestato di idoneità alla raccolta di cui all'art. 4.

Art. 24.

Disposizioni abrogative

1. Sono, o restano, abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, concernente: «Norme sulla raccolta e sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti dalla legge n. 352/1993»;

b) legge regionale 7 settembre 2000, n. 40, concernente: «Sospensione degli effetti degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 11/2000 ad oggetto: «Norme sulla raccolta e sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti dalla legge n. 352/1993»;

c) legge regionale 18 ottobre 2004, n. 20, concernente: «Modifiche alla legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, recante: "Norme sulla raccolta e sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti dalla legge n. 352/1993"»;

d) legge regionale 24 ottobre 2005, n. 35, concernente: Modifiche alla legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, concernente: «Norme sulla raccolta e sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti dalla legge n. 352/1993».

Art. 25.

Disposizioni finanziarie

1. Le entrate derivanti dal rilascio e rinnovo del tesserino di idoneità alla raccolta di cui al comma 1 dell'art. 2 nonché dal versamento del contributo amministrativo di cui al comma 4 dell'art. 2 e dalla applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 20 confluiscono in un'unica UPB di entrata a 062 «Altri proventi» del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008 e sono interamente finalizzate alla copertura delle spese, a carico del bilancio regionale, relative:

a) ai trasferimenti a province e Comunità Montane per l'assolvimento dei compiti rispettivamente ad essi assegnati dalla presente legge proporzionalmente alla superficie territoriale e numero di raccoglitori residenti;

b) ad iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente nonché al finanziamento di corsi di formazione ed informazione in materia micologica.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge che si quantificano, per l'esercizio finanziario 2008, in euro 50.000,00 trovano iscrizione nella UPB n. 250: «Produzioni agricole e politiche di valorizzazione della montagna» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale relativo al medesimo esercizio.

3. Per gli esercizi successivi si provvede con la legge approvativa di bilancio.

Art. 26.

1. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 19 febbraio 2008

IORIO

08R0256

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2008, n. 5.

Disposizioni relative all'installazione di impianti serricoli e di tunnel serre.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Molise n. 5 del 1° marzo 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sono considerati impianti serricoli e tunnel serre quelle strutture che determinano condizioni agronomiche ottimali per la messa a dimora, lo sviluppo e la produzione di colture orto-frutticole nonché floreali a ciclo stagionale o ininterrotto, oppure per la ripetizione della stessa specie di prodotto senza soluzione di continuità.

2. Gli impianti di cui al precedente comma costituiscono opere di miglioramento fondiario finalizzate all'elevazione dei redditi in agricoltura, alla salvaguardia dei livelli occupazionali ed alla valorizzazione dell'impresa diretto-coltivatrice.

Art. 2.

1. L'installazione degli impianti, di cui all'art. 1 della presente legge, è autorizzata, nei Comuni dotati di strumenti urbanistici approvati o adottati, esclusivamente nelle parti di territorio individuate come «zone agricole».

2. La realizzazione di impianti serricoli e di tunnel serre nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali o da prescrizioni degli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici, o per la tutela della sicurezza del traffico è subordinata al previo nulla-osta delle autorità preposte alla tutela del vincolo. Non è tuttavia ammessa la realizzazione di tali impianti nelle zone boscate soggette a vincolo forestale.

Art. 3.

1. Nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale gli impianti serricoli ed i tunnel serre possono realizzarsi, esclusivamente, nelle parti di territorio destinate da almeno un decennio, di fatto e di ininterrottamente, ad attività agricole.

Art. 4.

1. Nella realizzazione degli impianti di cui alla presente legge, non è consentito ricorrere ad opere murarie eccedenti il piano di campagna o all'utilizzazione di pannelli prefabbricati che richiedono, per il relativo assemblaggio l'esecuzione di opere murarie ovvero di altre tecniche di posa in opera che non ne consentano l'immediato e semplice smontaggio. Sono consentite solo opere murarie entroterra, strettamente necessarie all'ancoraggio dei detti impianti.

2. Le chiusure laterali degli impianti e la copertura devono essere realizzate con materiali che consentano dall'esterno la visione ed il controllo delle colture. Sono comunque vietate soluzioni progettuali suscettibili, anche in assenza di opere, di mutamento di destinazione d'uso, ovvero soluzioni che richiedano, all'atto della dismissione dell'impianto, attività di demolizione e non di semplice smontaggio.

3. Gli impianti serricoli ed i tunnel serre devono essere provvisti di opere necessarie per il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio degli impianti. La relativa realizzazione va effettuata nel rispetto della normativa di sicurezza dei luoghi di lavoro e di quella antincendi di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 1989, e della legge n. 319/1976, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

1. Gli impianti sono equiparati, a tutti gli effetti, agli annessi rustici e per essi non si applica il rispetto dei limiti di densità fondiaria o di rapporto di copertura eventualmente fissato dallo strumento urbanistico.

2. La distanza dai confini non può essere inferiore a metri 3 dai fondi finitimi, a metri 5 dalla viabilità pubblica, a metri 10 dai fabbricati destinati a civile abitazione.

Art. 6.

1. La realizzazione degli impianti per colture a ciclo stagionale è subordinata a semplice comunicazione al sindaco.

2. La realizzazione degli impianti per colture a ciclo continuo, ovvero con ripetizione della stessa specie di prodotto senza soluzione di continuità, è soggetta ad autorizzazione comunale.

3. La cumunicazione nonché la richiesta di autorizzazione di cui ai commi precedenti devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) titolo di proprietà con relativa planimetria catastale;

b) relazione tecnico-illustrativa, con descrizione dell'ipotesi progettuale dell'impianto o delle correlate caratteristiche strutturali redatta da progettisti abilitati;

c) planimetria in scala 1:100 in cui si evidenziano la localizzazione ed i parametri dimensionali dell'impianto, la descrizione dell'impianto provvisto di opere necessarie per il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio e, le caratteristiche degli scarichi.

4. L'autorizzazione di cui al comma 2 è altresì subordinata alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo che preveda il mantenimento della destinazione dell'impianto a servizio della attività agricola, da trascriversi a cura e spese dell'obbligato sui registri della proprietà immobiliare.

Art. 7.

1. La realizzazione degli impianti senza la prescritta comunicazione di cui all'art. 6, comma 1, comporta per il responsabile dell'abuso l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500,00.

2. La sanzione è applicata ed introitata dal Comune.

3. L'inadempiente dovrà provvedere al ripristino del terreno interessato dall'impianto abusivo; in caso di persistente inadempimento, vi provvederà il Comune imputando la spesa al trasgressore.

4. La realizzazione degli impianti serricoli senza la prescritta autorizzazione comporta per il responsabile dell'abuso l'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 26 febbraio 2008

IORIO

08R0257

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2008, n. 6.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Molise n. 5 del 1° marzo 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'autorizzazione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 30 «Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008» è prorogata fino al 30 aprile 2008.

Art. 2.

1. La proroga di cui all'art. 1 della presente legge è estesa agli enti dipendenti della Regione.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 26 febbraio 2008

IORIO

08R0258

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2008, n. 1.

Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Campania n. 5-bis del 4 febbraio 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contenimento e razionalizzazione della spesa regionale

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di risparmio della spesa regionale indicati dai principi di coordinamento della finanza pubblica introdotti dalle leggi dello Stato, la Giunta ed il Consiglio regionale, ciascuno con riferimento ai rispettivi ambiti di autonomia finanziaria organizzativa e di spesa, entro il perentorio termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dotano di un piano triennale di razionalizzazione e ottimizzazione dell'organizzazione, delle spese e dei costi di funzionamento delle strutture regionali e degli enti strumentali che individui misure idonee e vincolanti.

2. I piani della Giunta e del Consiglio di cui al comma 1 devono, prioritariamente, riguardare gli ambiti e attenersi ai criteri di seguito indicati:

a) riorganizzazione dell'ubicazione delle strutture e degli uffici regionali, al fine di concentrarli negli immobili di proprietà regionale, razionalizzando la destinazione d'uso di questi ultimi e dismettendo progressivamente i fitti passivi che gravano sul bilancio regionale;

b) regolamentazione o risoluzione delle concessioni in comodato d'uso degli immobili regionali;

c) definizione, regolamentazione, attuazione e monitoraggio ai sensi del comma 455 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), di un sistema centralizzato per l'approvvigionamento di lavori, beni e servizi della Regione, dei suoi enti e società strumentali e delle sue strutture straordinarie;

d) razionalizzazione e innovazione del sistema di approvvigionamento e gestione degli automezzi regionali al fine di conseguire il risparmio e la maggiore efficienza della spesa;

e) razionalizzazione della spesa per l'approvvigionamento dei servizi di telefonia e di trasmissione dati, con l'approdo a nuove soluzioni tecniche che consentano un risparmio dei costi;

f) razionalizzazione delle spese dei servizi di portierato, vigilanza, pulizia e gestione dei sistemi informatici;

g) affidamento alla Regione o ai suoi enti e società strumentali della pubblicazione per via telematica dell'opuscolo «Sanaguida» della Sanità campana.

3. Con cadenza trimestrale il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale comunicano al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo.

4. I consulenti nominati direttamente o indirettamente da un organo politico, esclusi quelli con funzioni dirigenziali, non possono svolgere, nella stessa legislatura in cui sono nominati, incarichi di Presidente di Commissione di valutazioni o di gara. I soggetti che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si trovino nella situazione di cui al periodo precedente effettuano l'opzione per l'uno l'altro incarico.

Art. 2.

Compensi, indennità e rimborsi spese ai componenti degli organi polititi della Regione

1. Con decorrenza 1° gennaio 2008, in armonia con gli indirizzi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in materia di contenimento dei costi della politica, per la determinazione dell'indennità spettante ai consiglieri ed ai componenti della Giunta regionale, per cinque anni, non si applica l'adeguamento previsto dall'art. 2 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 e successive modifiche.

Art. 3.

Piano annuale di finanziamento delle opere pubbliche e termini per gli investimenti

1. Per il triennio 2008 - 2010 i piani annuali di finanziamento di cui all'art. 65, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, privilegiano, nel rispetto dei pertinenti stanziamenti di bilancio, gli interventi finanziari di cui all'art. 64, comma 1, lettera *b)* della medesima legge. Per ciascun anno del medesimo periodo, ferma restando la preventiva verifica di compatibilità finanziaria, il livello di assegnazione dei nuovi contributi pluriennali di cui all'art. 64, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale n. 3/2007, non può superare il valore delle posizioni estinte nell'anno immediatamente precedente.

2. Il programma e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 63, della legge regionale n. 3/2007 sono redatti in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le proroghe dei termini per l'utilizzo degli investimenti, concessi agli enti locali ai sensi delle leggi regionali 31 ottobre 1978, n. 51, 12 dicembre 1979, n. 42 e 6 maggio 1985, n. 50, stabilite da precedenti disposizioni legislative, non sono cumulabili.

4. Per il triennio 2008-2010 le opere e gli investimenti ammessi a finanziamento con i piani annuali di cui al comma 1, per quanto compatibili con le rispettive regole di funzionamento, trovano copertura finanziaria prioritariamente attraverso l'utilizzo dei Fondi per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnati alla Regione.

Art. 4.

Norma generale sull'utilizzo dei Fondi di riserva

1. All'art. 28 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«8. L'utilizzo dei fondi di cui al comma 18 subordinato alla preventiva verifica da parte della struttura cui è assegnata la gestione delle voci elementari di bilancio da istituire, ovvero i cui stanziamenti devono essere adeguati attraverso la movimentazione delle somme accantonate nei richiamati fondi, della possibilità di ricavare la provvista finanziaria necessaria attraverso l'effettuazione delle variazioni compensative di cui ai commi 6, 7 e 10 dell'art. 29, senza che ciò, con riferimento allo stato di realizzazione della programmazione ed alla possibilità di rimodulare le spese previste in ragione della loro configurazione come spese riferibili ad attività non essenziali o comunque differibili, apporti nocumento alla gestione.

9. Fermo restando il regime di competenza previsto per ciascuna tipologia di variazione compensativa richiamata nel comma 8, l'impossibilità di provvedere con modalità diverse da quelle dell'utilizzo dei fondi di riserva è certificata dal dirigente competente alla gestione delle voci di spesa elementari interessate. In assenza di tale espressa certificazione i provvedimenti non sono eseguibili».

Art. 5.

Modifiche al regolamento n. 1/2007 per i soggetti che erogano attività di assistenza specialistica

1. All'art. 4 del regolamento n. 1 del 22 giugno 2007, sono aggiunti i seguenti commi:

«22. Essendo disposto al comma 1 che le strutture che intendano richiedere l'accreditamento istituzionale devono essere in possesso, già all'atto della presentazione dell'istanza di accreditamento istituzionale, dei requisiti ulteriori definiti nei capi II e III del presente regolamento, nonché della positiva valutazione della compatibilità della struttura rispetto alla programmazione regionale e dell'attività svolta, gli effetti giuridici conseguenti al riconoscimento del nuovo status di soggetto accreditato ed al rilascio dell'accreditamento istituzionale con la contestuale assegnazione del livello di classe non decorrono dalla data di rilascio dell'attestato di accreditamento istituzionale bensì dalla data di acquisizione dell'istanza stessa al protocollo regionale, a condizione che il nucleo di valutazione, all'atto della verifica, accerti che i requisiti ulteriori richiesti erano effettivamente già posseduti alla data di presentazione dell'istanza di accreditamento.

23. L'assessore, nel rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in regime privatistico, procede all'emanazione di orientamenti chiari ed univoci per gli operatori e le strutture sanitarie assicurandosi che gli esami contrassegnati con la lettera *R)* e rientranti tra i livelli minimi di assistenza definiti dal decreto ministeriale 22 luglio 1996 e previsti dall'art. 2, comma 9 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, siano riconosciuti dalle prestazioni, individuando nelle schede ST 3 quali requisiti siano richiesti alle strutture che si candidano ad erogare dette prestazioni».

Art. 6.

Assunzione di decisioni di spesa pluriennale

1. La stipula di contratti di mutuo, di emissione di prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento da parte dei dirigenti competenti, nei limiti di quanto autorizzato con legge di approvazione del bilancio o con legge di variazione dello stesso ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, è subordinata alla preventiva valutazione di compatibilità finanziaria da parte del dirigente dell'Area generale di coordinamento «Bilancio, ragioneria e tributi» cui è preventivamente trasmessa copia dei contratti da stipulare e relativi piani di ammortamento.

2. Al fine di rendere più efficace il monitoraggio degli equilibri di bilancio e tempestive eventuali azioni a salvaguardia degli stessi, sono altresì preventivamente trasmessi, a cura del dirigente competente per materia, alla struttura finanziaria di cui al comma 1 per analoga valutazione, i contratti pluriennali e qualsiasi atto che comporti l'assunzione di obbligazioni future che determinino l'erogazione di spese per la Regione.

Art. 7.

Norma in materia di gestione della tassa automobilistica regionale

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 2008 le esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica previste dall'art. 8 della stessa legge sono riconosciute direttamente dalle competenti strutture regionali. Con decreto del dirigente del settore competente sono stabilite le modalità operative per il riconoscimento delle stesse, nel rispetto della normativa nazionale vigente.

2. In materia di interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica previsto dall'art. 5, comma 44, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, per i veicoli consegnati per la rivendita ai concessionari, gli elenchi previsti dal comma 45 del medesimo art. 5 sono trasmessi direttamente alla Regione. Al fine di ottenere l'interruzione dell'obbligo i richiedenti devono essere proprietari del veicolo per il quale è richiesto il beneficio. Il dirigente competente procede con proprio decreto a stabilire le modalità operative per la trasmissione e il caricamento dei dati nell'archivio regionale della tassa automobilistica, nonché le modalità di versamento del contributo previsto dall'art. 5, comma 48 del citato decreto-legge n. 953/1982, convertito dalla legge n. 53/1983.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo continuano ad applicarsi le norme in materia di tassa automobilistica regionale, in quanto compatibili.

4. Fino all'emanazione dei decreti dirigenziali di definizione delle modalità attuative delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 resta fermo l'attuale regime di competenze.

Art. 8.

Azioni di sostegno all'inserimento lavorativo dei giovani

1. È istituito un fondo di garanzia denominato Fondo lavoro giovani e imprese, con una dotazione iniziale pari ad euro 1 milione a valere sull'unità previsionale di base, di seguito denominata UPB, 2.83.243 del bilancio regionale 2008. Con delibera di Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge e previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, sono individuate le misure e le azioni di sostegno tese a favorire la crescita occupazionale con riferimento ai giovani di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni residenti da almeno tre anni nella Regione Campania.

2. La Giunta, in sede di attuazione del comma 1, si attiene ai seguenti criteri:

a) riconoscimento di forme di sostegno, non cumulabili con altre incentivazioni regionali o statali, alle imprese, anche artigiane, commerciali e turistiche, nel rispetto degli obblighi derivanti da norme comunitarie e statali, che si impegnino ad assumere a tempo indeterminato i giovani con i requisiti di cui al comma 1;

b) finanziamento di forme di garanzia che favoriscano l'accesso al credito bancario di nuove iniziative imprenditoriali realizzate da giovani con i requisiti di cui al comma 1 privi di stabile occupazione o che hanno svolto periodi di attività lavorativa all'estero;

c) finanziamento, anche attraverso l'individuazione di forme di garanzia che favoriscano l'accesso al credito bancario, a giovani laureati abilitati all'esercizio di una libera professione, di età non superiore ad anni ventotto meritevoli e privi di mezzi, residenti in Campania da almeno cinque anni, al fine di sostenere i costi di avvio dell'attività per la quale sono abilitati;

d) agevolazione della competitività dei giovani professionisti abilitati e specializzati, residenti in Campania, nell'ambito dell'Unione europea, anche mediante corsi di formazione, aggiornamento e stage in Italia e all'estero;

e) definizione di forme di garanzia che favoriscano l'accesso al credito bancario a giovani laureati che intendano proseguire il proprio percorso formativo attraverso corsi di specializzazione o master post-laurea.

3. Per informare ed assistere i potenziali beneficiari nel cogliere le opportunità offerte, sono istituiti «Info Point» localizzati nei Centri per l'impiego e presso le Agenzie del lavoro, così come individuate all'art. 16, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 (legge finanziaria regionale 2006), finanziati con i trasferimenti di risorse CIPE alle amministrazioni provinciali.

4. È disposta per l'esercizio finanziario 2008, nell'ambito delle politiche attive per il lavoro destinate a soggetti in condizioni di disagio, l'attivazione di finanziamenti di autoimpiego destinati ai giovani di età compresa tra i diciotto e venticinque anni che sono stati inseriti in percorsi per il recupero della dispersione scolastica o che hanno seguito percorsi di formazione regionale mirati al potenziamento dell'occupabilità. Gli interventi previsti sono finanziati a valere sulla UPB 3.13.115. La Giunta regionale provvede all'attuazione della presente disposizione.

Art. 9.

Promozione della cultura del lavoro e della produzione industriale e artigianale

1. La Regione riconosce nella promozione della cultura del lavoro e della produzione industriale una componente essenziale del processo di valorizzazione del capitale sociale territoriale ed un fattore determinante per l'attivazione dei processi di sviluppo economico e sociale.

2. A tal fine la Regione contribuisce al finanziamento di specifiche iniziative mirate alla promozione delle produzioni industriali regionali, alla valorizzazione dei processi produttivi mediante sostituzione di sistemi o componenti e degli ambiti territoriali in cui essi sono radicati, alla valorizzazione dei processi formativi mirati alla crescita della cultura del lavoro e della produzione industriale, in specie destinati alle giovani generazioni.

3. I contributi sono erogati, a fronte di specifici progetti, una tantum e non sono cumulabili con altri interventi regionali di analoga finalità.

4. Soggetti destinatari dei contributi possono essere gli enti locali e le loro forme associative, gli istituti scolastici, le università, le fondazioni, le cooperative, le associazioni culturali, le associazioni di categoria e altri organismi pubblici e privati con scopi istituzionali coerenti con le finalità del presente articolo.

5. Nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale (PASER) di cui all'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 (legge finanziaria regionale 2006), sono disciplinate le priorità e le modalità per la concessione dei contributi. La Giunta regionale adotta gli atti organizzativi ed i provvedimenti amministrativi necessari all'attuazione dei commi 2 e 3.

6. La Regione Campania promuove una gestione integrata dei rischi a vantaggio dei fruitori del servizio che pone al centro della gestione delle diverse organizzazioni pubbliche una capacità sistemica di valutare i rischi d'impresa. Nel perseguimento di tale finalità la Regione mira a mettere a punto protocolli per la riduzione delle diverse tipologie di rischio, l'analisi delle informazioni acquisite da banche dati, l'addestramento degli operatori ad adottare comportamenti e procedure corrette al fine di prevenire l'insorgere di eventi dannosi. Il 3 per cento delle spese libere e non obbligatorie di ogni, singolo assessorato sono destinate alla promozione ed alla realizzazione di percorsi formativi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 10.

Attuazione dell'art. 27, comma 3, della legge regionale n. 1/2007

1. La Giunta regionale nell'ambito della programmazione del Fondo europeo sviluppo regionale (FERS), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) attua quanto disposto dall'art. 27, comma 3, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria regionale 2007), in materia di lavori di pubblica utilità nel campo del risanamento, bonifica, manutenzione dell'ambiente, patrimonio archeologico e monumentale della Campania.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono utilizzate le strutture già operanti nei predetti campi nonché le risorse umane formate nel corso degli anni attraverso moduli di orientamento, formazione professionale ed esperienze di lavoro in aziende ed imprese.

Art. 11.

Modifiche alla legge regionale n. 13/2004

1. All'art. 1, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2004, n.13, dopo la lettera *i)* è aggiunta la seguente:

«*l)* favorisce gli investimenti, anche di soggetti privati, diretti alla realizzazione di strutture ricettive residenziali per studenti universitari».

2. Al medesimo art. 1 della legge regionale n. 13/2004, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«3. Per il perseguimento dei fini di cui al comma 2 rientrano negli investimenti per le università anche gli investimenti immateriali strumentali al sostegno ed alla valorizzazione delle attività di ricerca, alle azioni di orientamento, promozione e diffusione dell'attività scientifica, alla valorizzazione e al sostegno delle risorse umane, anche con riferimento all'annuale soddisfacimento delle esigenze di residenzialità degli studenti anche mediante convenzioni tra università e soggetti pubblici o privati dotati di strutture ricettive adeguate allo scopo, quali mense, spazi destinati allo studio, biblioteche anche telematiche, spazi per iniziative socio-culturali».

3. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano di azioni per incentivare progetti di collaborazione tra le università e le piccole e medie imprese (PMI) campane e per agevolare la diffusione dei risultati di progetti di ricerca particolarmente innovativi nel contesto produttivo locale.

Art. 12.

Fondo regionale per l'edilizia pubblica

1. Quota parte del ricorso al mercato finanziario di cui alla legge di bilancio 2008 è destinata, nella misura di euro 30 milioni annui, a reintegrare, mediante iscrizione nella UPB 1.3.10, la disponibilità delle risorse finanziarie di cui al Fondo regionale per l'edilizia pubblica, ridotte dall'art. 5, comma 2 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28.

Art. 13.

Fondo di credito e garanzia per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata

1. È istituito un Fondo rotativo di credito e garanzia finalizzato a:

a) fornire le garanzie richieste dal sistema bancario per la concessione di mutui per l'acquisto di immobili destinati a prima casa;

b) favorire la concessione di mutui agevolati, anche mediante la partecipazione della Regione attraverso contributi in conto interessi.

2. I benefici di cui al comma 1, lettera *b)* sono finalizzati anche al pagamento di rate di mutui già concessi nell'ultimo triennio.

3. Al Fondo affluisce una quota parte delle risorse per annualità future spettanti alla Regione Campania in virtù dell'accordo di programma stipulato in data 26 ottobre 2000 con il Ministero dei lavori pubblici. Eventuali rientri per capitale ed interesse sono destinati ad incrementare il Fondo stesso.

4. La Giunta regionale, su proposta del competente assessore, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce l'entità, le modalità ed i criteri di accesso al Fondo rinviando, per la gestione dello stesso, alla integrazione della convenzione stipulata con la Cassa depositi e prestiti in data 20 luglio 2001 che snellisca le procedure e la tempistica con oneri ridotti a carico dell'amministrazione regionale.

Art. 14.

Procedure per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa ed in linea con i principi di cui alla legge regionale 19 gennaio 2007, n.1 (legge finanziaria regionale 2007), la legge regionale 2 luglio 1997, n. 18 è così modificata:

a) al comma 2 dell'art. 5, le parole «entro novanta giorni dalla scadenza» sono sostituite dalle parole «entro sessanta giorni dalla scadenza»;

b) al comma 1 dell'art. 8, le parole «entro novanta giorni dal ricevimento delle domande» sono sostituite dalle parole «entro sessanta giorni dal ricevimento delle domande»;

c) al comma 5 dell'art. 8, le parole «La graduatoria è pubblicata entro sessanta giorni,» sono sostituite dalle parole «La graduatoria è pubblicata entro trenta giorni,»;

d) al comma 6 dell'art. 8, le parole «entro dodici mesi dalla data di emanazione del bando.» sono sostituite dalle parole «entro sei mesi dalla data di emanazione del bando.».

2. Gli occupanti di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi quelli realizzati ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, che alla data di pubblicazione della presente legge non risultano titolari dell'ordinanza sindacale di assegnazione prevista dall'art. 11, comma 1, della legge regionale n.18/1997, nel caso in cui si tratti di soggetti ultrasessantacinquenni, di nuclei familiari comprendenti soggetti portatori di handicap, di famiglie mononucleo con prole, sempre che l'uso dell'alloggio non sia stato sottratto agli aventi titolo, godono per la durata di tre anni della sospensione delle procedure previste dall'art. 30 della citata legge regionale n.18/1997.

3. Le previsioni di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti per i quali l'autorità giudiziaria ha accertato che nell'occupazione dell'alloggio hanno usufruito del sostegno di organizzazioni malavitose.

Art. 15.

Fondo per la ecosostenibilità

1. È istituito nella UPB 1.1.3 il Fondo regionale per la ecosostenibilità, finalizzato al sostegno delle azioni regionali tese a promuovere la diffusione dell'impiego nei processi produttivi e commerciali di materiali ecocompatibili, biodegradabili e riciclabili e a favorire la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di natura diversa.

2. Il Fondo è alimentato da:

a) somme derivanti da azioni regionali tese ad ottenere la condanna dei soggetti responsabili al risarcimento del danno ambientale;

b) somme derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative di competenza regionale per violazione di norme in materia ecologica o ambientale;

c) ogni altra entrata compatibile con le finalità del Fondo, inclusi eventuali contributi di altri soggetti pubblici o privati;

d) il 50 per cento delle entrate derivanti dal contributo ambientale di cui all'art. 19.

3. Il Fondo sostiene, anche attraverso forme di incentivazione diretta dei cittadini, le azioni regionali tese a incrementare le attività di recupero e riciclo dei materiali tra cui, prioritariamente:

a) le iniziative finalizzate alla prevenzione e alla riduzione della produzione di beni, imballaggi o contenitori realizzati in materiali diversi da quelli biodegradabili, ecocompatibili o riciclabili;

b) la realizzazione di isole ecologiche, ossia di punti di raccolta differenziata di materiali riutilizzabili e riciclabili, di rifiuti derivanti dalla sostituzione di beni durevoli, di rifiuti ingombranti, di rifiuti da imballaggio, di elettrodomestici e computer da smaltire, con specifiche forme di incentivazione allo smaltimento di tali rifiuti da parte dei privati;

c) la diffusione di sistemi di cauzione a rendere e di restituzione per gli strumenti di imballaggio e per i contenitori di qualunque genere, anche alimentare, soprattutto presso le attività di ristorazione e le strutture di grande distribuzione;

d) l'organizzazione di iniziative tese a favorire la ricerca nella progettazione di beni ed imballaggi a ridotto impatto ambientale e l'istituzione di un marchio per prodotti ed imballaggi ecosostenibili che premi l'utilizzo di materiali recuperati;

e) l'anticipazione del termine previsto dalla legge statale per la sostituzione dei sacchetti di plastica attraverso sistemi di incentivazione.

4. La Regione stipula con operatori singoli o associati della produzione, della grande distribuzione, della ristorazione collettiva e con organizzatori di eventi pubblici, convenzioni tese a definire modalità operative e programmi vincolanti per la riduzione di rifiuti ad alto impatto ambientale, la diffusione di imballaggi di materiali biodegradabili o ecocompatibili, la distribuzione di bevande ed alimenti in contenitori riutilizzabili con deposito cauzionale nonché altre forme di intervento coerenti con le finalità indicate al comma 1.

5. È concesso un contributo di euro 150 mila ad un ente regionale per la produzione di un rapporto annuale sulla Regione Campania, che valuti i bisogni , le aspettative e le opinioni dei cittadini (progetto vivibilità) e che serva come base di indirizzo per le politiche sociali economiche ed ambientali che la Regione deve attivare per ottenere un miglioramento complessivo delle condizioni di vivibilità nella Regione Campania, a valere sui fondi del Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale (PASER).

6. La Giunta regionale adotta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge gli atti necessari all'attuazione del presente articolo.

Art. 16.

Finanziamenti

1. Ai fini del completamento dell'opera è riproposto per l'anno finanziario 2008 il contributo di cui all'art. 3, comma 9 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 (legge finanziaria regionale 2004). Al relativo finanziamento si provvede con atto di Giunta.

Art. 17.

Disposizioni in materia di parchi regionali

1. I piani territoriali di cui al titolo IV della legge regionale 1° settembre 1993, n. 33, sono trasmessi alla Giunta regionale entro il 30 giugno 2008. Il Consiglio regionale li approva entro il 31 dicembre 2008. Fino all'approvazione dei piani restano in vigore le norme di salvaguardia esistenti.

2. In vigenza delle norme generali di salvaguardia, nei parchi regionali di cui al comma 1 sono consentiti gli interventi di ricomposizione ambientale previsti dall'art. 9 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, per la dismissione delle cave ricadenti nelle aree di crisi, comunque denominate, del piano regionale delle attività estrattive.

3. Nelle more gli organi del parco, ove costituiti, d'intesa con la Regione - Settore ambiente e urbanistica - possono richiedere provvedimenti per la riclassificazione delle aree.

4. La legge regionale n. 33/1993 è così modificata:

a) all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, si aggiunge: «15) Parco Monte Maggiore, Monte Monaco e Monte Fossato»;

b) all'art. 8 è aggiunto il seguente comma:

«4. Il Presidente dell'ente parco dura in carica tre anni e può essere riconfermato per una sola volta»;

c) all'art. 9, il comma 5 è sostituito con il seguente:

«5. Il consiglio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed i componenti possono essere riconfermati per una sola volta».

5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere *b)* e *c)* del presente articolo si applicano anche ai presidenti ed ai consigli direttivi degli enti parco e riserve naturali regionali già nominati, salvo che siano in carica da almeno tre anni.

6. La. Regione Campania tutela la mitilicoltura all'interno del parco dei Campi Flegrei dal quale è escluso lo specchio di Marina Piccola. Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge la conseguente perimetrazione del parco è così modificata.

Art. 18.

Misure per la prevenzione degli incendi boschivi

1. Al fine di intensificare la prevenzione degli incendi boschivi e la salvaguardia del patrimonio boschivo regionale ogni comunità montana prevede, nell'ambito del proprio ordinamento, una unità di prevenzione e di contrasto degli incendi boschivi cui è assegnato il personale idraulico-forestale alle dipendenze della comunità, senza che da ciò derivino maggiori oneri a carico del bilancio dell'ente.

2. L'unità di cui al comma 1 è organizzata al fine di assicurare, in particolare, un efficace sistema di avvistamento, prevenzione e spegnimento degli incendi.

3. Le comunità montane e le province, anche attraverso la stipula di accordi reciproci, possono procedere alla programmazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi delle leggi regionali 2 agosto 1982, n. 42, e 3 agosto 1981, n. 55, non ancora utilizzate.

4. Tali risorse possono essere destinate alla realizzazione di opere pubbliche nel campo della difesa del suolo e della bonifica montana di importo non superiore ad euro 50 mila realizzate in economia nella forma dell'amministrazione diretta.

Art. 19.

Contributo ambientale

1. I titolari di autorizzazioni estrattive sono tenuti annualmente, in aggiunta ai contributi di cui all'art. 18 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e dell'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15, al pagamento alla Regione Campania di un contributo ambientale così determinato:

a) euro 1,50/mc per le pietre ad uso ornamentale;

b) euro 0,90/mc per sabbie e ghiaie;

c) euro 0,75/mc per gli altri materiali.

2. Il contributo indicato al comma 1 è corrisposto, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla scorta dei volumi estrattivi riportati nel programma di coltivazione allegato al titolo legittimante la coltivazione rilasciato in conformità del piano regionale delle attività estrattive. L'entità del contributo è aggiornata ogni due anni in relazione alle variazioni biennali intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita.

3. L'importo dei contributi di cui al comma 1, quantificato in euro 1 milione 500 mila, è iscritto nel bilancio regionale a decorrere dal corrente esercizio finanziario alla UPB 11.81.80 della entrata ed è destinato per il 50 per cento ad alimentare il Fondo per la ecosostenibilità di cui all'art. 15, per il restante 50 per cento al finanziamento delle spese iscritte alla UPB 2.68.156 concernenti i lavori di recupero ambientale, la redazione del progetto unitario di gestione del comparto, se lo stesso non è redatto dai titolari di attività estrattiva, e al finanziamento delle attività di controllo dell'organo di vigilanza in materia di cave.

Art. 20.

Interventi a sostegno della diffusione delle energie qualificate

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle previsioni del Piano energetico regionale di cui al comma 8, adotta misure per la definizione di un programma triennale di interventi tesi a:

a) favorire la diffusione delle energie da fonti rinnovabili nell'utilizzo industriale, civile e domestico;

b) dotare gli immobili regionali di impianti di energia da fonti rinnovabili;

c) riqualificare aree urbane e centri storici che puntino alla sostenibilità energetica ed ambientale attraverso l'uso di sistemi di efficienza energetica, mediante bioedilizia e impianti di illuminazione pubblica ad elevata efficienza;

d) realizzare interventi per l'installazione di impianti basati sull'impiego di tecnologie solari per la produzione di acqua calda sanitaria e di energia elettrica fotovoltaica, presso utenze pubbliche e private, integrati o ad alta valenza architettonica;

e) diffondere e implementare l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili di energia negli edifici pubblici e privati, anche attraverso il ricorso a strumenti mirati a promuovere il finanziamento tramite terzi;

f) promuovere una cultura dell'uso razionale dell'energia matura e consapevole attraverso adeguati strumenti di informazione e comunicazione;

g) sostenere l'aggiornamento professionale e la specializzazione tecnologica nelle imprese dei settori dell'installazione di impianti e dell'edilizia.

2. La Regione ai fini di cui al comma 1, nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale di cui all'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 2005, n.24 (legge finanziaria regionale 2006), sentita la competente commissione consiliare, individua, quali interventi prioritari, la concessione, attraverso il procedimento disciplinato dal regolamento regionale «Incentivi per l'innovazione e sviluppo» anche attraverso fondi europei appositamente impegnati di:

a) contributi in conto interessi;

b) contributi in conto capitale, nel limite del 50 per cento, della spesa ammissibile per le proposte concernenti l'utilizzo di tecnologie solari e geotermiche per la produzione di acqua calda sanitaria inoltrate per interventi realizzati sul territorio della Regione Campania;

c) contributi in conto capitale, nel limite del 20 per cento, per interventi che beneficiano del cosiddetto Conto Energia di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007, ovvero pari al 75 per cento della spesa ammissibile per le proposte concernenti l'utilizzo di tecnologia fotovoltaica inoltrate dai cittadini residenti sul territorio della Regione Campania. Se il soggetto beneficiario del citato Conto Energia, di cui al medesimo decreto ministeriale è una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine o grado o una struttura sanitaria pubblica, è previsto un contributo in conto capitale nel limite del 50 per cento.

3. Sono destinatari dei contributi le persone fisiche, i condomini e loro associazioni, le imprese, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi di bonifica, le aziende sanitarie, gli istituti di finalità pubblica nonché le loro strutture consortili costituite anche unitamente a soggetti privati.

4. I comuni, tenuto conto del proprio assetto urbanistico e nel rispetto di eventuali limiti imposti dall'esistenza di vincoli storici, ambientali e paesistici, adottano disposizioni al fine di poter realizzare, su edifici pubblici e privati, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione, interventi per l'installazione di impianti basati sull'impiego di tecnologie solari per la produzione di acqua calda sanitaria e di energia elettrica fotovoltaica.

5. I consorzi di bonifica, nel rispetto degli assetti urbanistici comunali e dei limiti imposti dai vincoli storici, ambientali e paesistici, adottano provvedimenti al fine di poter realizzare, nell'ambito dei propri comprensori, impianti basati sull'utilizzo di energia solare, fotovoltaica, idroelettrica e geotermica.

6. È istituito, nell'ambito dell'Area generale di coordinamento Sviluppo attività settore secondario della Giunta regionale, lo Sportello regionale per l'energia, che svolge compiti di supporto agli enti pubblici, ai cittadini e alle imprese e di diffusione e promozione della cultura del risparmio energetico, dell'uso razionale dell'energia, delle fonti rinnovabili e del contenimento delle emissioni climalteranti in atmosfera, anche attraverso l'utilizzo di fondi europei appositamente impegnati.

7. La Giunta regionale definisce l'organizzazione, precisa le funzioni e i compiti e individua la dotazione organica dello Sportello regionale per l'energia.

8. La Regione, in coerenza con il Piano territoriale regionale di cui alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge adotta il Piano energetico regionale quale strumento per la programmazione di uno sviluppo economico ecosostenibile mediante interventi atti a conseguire livelli più elevati di efficienza, competitività, flessibilità e sicurezza nell'ambito delle azioni a sostegno dell'uso razionale delle risorse, del risparmio energetico e dell'utilizzo di fonti rinnovabili non climalteranti.

9. Per l'approvazione del piano energetico regionale e delle relative varianti si adotta la medesima procedura di cui all'art. 13, comma 2 e successivi della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4.

Art. 21.

Modifiche alla legge regionale n. 6/2007

1. All'art. 8, comma 6, della legge regionale 15 giugno 2007, n. 6, dopo la lettera *a)* sono inserite le seguenti:

«a-*bis)* che se i costi ammissibili, documentati a consuntivo, sono inferiori a quelli indicati in preventivo in misura superiore al 10 per cento, il contributo è ridotto in misura proporzionale;

a-*ter)* che se lo scostamento è superiore al 30 per cento, è fornita idonea relazione giustificativa e che se tale scostamento si verifica per due anni consecutivi e non è adeguatamente giustificato, il soggetto non può essere ammesso al contributo per l'annualità successiva».

2. Sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze relative ai contributi di cui alla legge regionale n. 6/2007, con scadenza al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 22.

Debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive

1. All'art. 47 della legge regionale 30 aprile 2002, n.7, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«5. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 3, lettera *a)*, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta».

Art. 23.

Modificazioni alla legge regionale n. 4/2003

1. All'art. 12, comma 1 della legge regionale 25 febbraio 2003, n.4, dopo le parole «I proprietari di beni immobili» sono inserite le parole «catastalmente classificati ad uso commerciale».

2. All'art. 13 della legge regionale n. 4/2003, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo le parole «di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n.14,» sono inserite le parole seguenti: «o, sino a che questi non siano stati individuati, i comuni e gli altri enti competenti,»;

b) al medesimo comma 4 è aggiunto infine il seguente periodo: «Nell'ipotesi in cui i comuni non contribuiscano alle spese consortili di cui al presente comma, la Giunta regionale procede su richiesta dei singoli consorzi alla nomina di un commissario *ad acta*»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Gli oneri a carico dei comuni nell'ipotesi di cui al comma 4 sono definiti secondo i criteri dettati dai piani di classifica di cui all'art. 12.».

Art. 24.

Modifiche alla legge regionale n. 12/2003

1. All'art. 5, comma 1, lettera *f)*, della legge regionale 13 giugno 2003, n.12, le parole «cinquanta per cento» sono sostituite con le parole «settanta per cento».

2. All'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 12/2003 le parole «cinquanta per cento» sono sostituite con le parole «settanta per cento».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 25.

Modifiche alla legge regionale n. 42/1979

1. All'art. 2, comma 1 della legge regionale 12 dicembre 1979, n.42, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* la concessione di un contributo annuo costante ventennale nella misura del 5 per cento annuo, per la contrazione di mutui da parte di province, comuni, consorzi tra comuni, comunità montane nonché università pubbliche e dei comitati regionali del CONI e delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, sempre che per questi ultimi ricorrono le condizioni di cui alla lettera *a)*, per lavori di costruzione, completamento, ampliamento, miglioramento, adeguamento ed abbattimento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi».

2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

3. Alla legge regionale n. 42/1979 si applicano le procedure di cui alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 e successive modificazioni.

Art. 26.

Modifiche alla legge regionale n. 21/2002

1. All'art. 3, della legge regionale 3 settembre 2002, n. 21, il comma 2 è così modificato:

a) alla lettera *a)* sostituire le parole «singola università» con le parole «provincia sede di università»;

b) la lettera *b)* è abrogata;

c) alla lettera *c)* dopo le parole «eguale periodo» aggiungere le parole «avvalendosi delle ADISU di riferimento»;

d) aggiungere la seguente lettera:

«*e)* Favorire la collaborazione e le intese tra ADISU e università in materia di sostegno al diritto allo studio, agevolando convenzioni e accordi tesi ad attivare servizi comuni, anche interuniversitari, programmati in apposita conferenza di servizi».

2. All'art. 7, della legge regionale n. 21/2002 sostituire:

a) il comma 3 con il seguente:

«3. È costituita, presso ciascuna ADISU e presso le università convenzionate, una commissione composta da tre studenti al fine di garantire il controllo degli utenti sulla qualità dei servizi».

b) il comma 5 con il seguente:

«5. L'assemblea elettiva è convocata dal Presidente della competente ADISU o dal rettore dell'università convenzionata che provvede a convocare i comizi elettorali. Ai componenti è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, disciplinato dalla normativa vigente».

3. All'art. 20 della legge regionale n. 21/2002, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il Consiglio di amministrazione dell'ADISU è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composto:

a) Presidente;

b) un rappresentante della Regione Campania, eletto dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17;

c) un rappresentante dell'università di riferimento, designato dal rettore o, congiuntamente, dai rettori delle università aggregatesi secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *c)*;

d) due rappresentanti degli studenti dell'università di riferimento.

2. Il rappresentante degli studenti di cui alla lettera *d)* è eletto nel Consiglio di amministrazione dell'università di riferimento in concomitanza delle elezioni fissate per la elezione della rappresentanza studentesca».

4. All'art. 20 della legge regionale n. 21/2002 sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Al Presidente è corrisposto un assegno mensile pari al 20 per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali. Gli altri componenti il Consiglio di amministrazione percepiscono un gettone di presenza pari ad euro 120 per ogni riunione consiliare cui partecipano. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, se spettante, disciplinato dalla normativa prevista per i dirigenti della Regione Campania».

5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* del presente articolo, nonché la disposizione del comma 3 del presente articolo si applicano a partire dalla data di scadenza naturale del consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. All'art. 24, della legge regionale n. 21/2002, al comma 1 dopo le parole «tre membri effettivi e» sostituire le parole «due supplenti» con le parole «un membro supplente».

7. All'art. 24 della legge regionale n. 21/2002, i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«7. Al Presidente e ai componenti del collegio dei revisori dei conti è corrisposto un compenso mensile determinato su base annua pari ai minimi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, art. 37, commi 2 e 3, e con riferimento a quanto specificato dall'art. 38, comma 2, dello stesso decreto. Al Presidente e agli altri componenti del collegio dei revisori non si applicano le maggiorazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 645/1994, art. 38, comma 2. Al Presidente del collegio dei revisori non si applica la maggiorazione del compenso prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 645/ 1994, art. 37, comma 5.

8. Il Presidente e gli altri componenti del collegio dei revisori dei conti, oltre quanto stabilito dal comma 7, non percepiscono altri compensi o indennità, comunque denominati, in ragione della carica e dell'attività svolta.

9. Al Presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti non può essere riconosciuto alcun rimborso spese».

8. Le disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo si applicano alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano aumenti di spesa a carico del bilancio regionale.

Art. 27.

Adeguamento della legge regionale n. 3/2007 alla normativa nazionale

1. Alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 2 è così modificato:

«1. al comma 6, dopo la parola "oppure" sono aggiunte le parole "limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV del Codice"; dopo la parola "preliminare" sono aggiunte le parole "o definitivo";

2. al comma 31, le parole "e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42," sono soppresse»;

b) l'art. 12, comma 1, è così modificato: nel primo periodo, dopo la parola «coordinati» sono eliminate le parole «ed individuati dalla Giunta regionale con disciplinare tecnico»; dopo la parola «caratteristiche» sono eliminate le parole «e i cui specifici contenuti»; dopo la lettera *g)* la frase «La Giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma» è soppressa;

c) all'art. 13, il comma 11 è abrogato;

d) l'art. 16 è così modificato:

«1. al comma 1, all'inizio della lettera *b)* sono inserite le parole "per le opere sopra soglia,"; alla fine della lettera *b)* è inserito il seguente periodo: "Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento statale disciplina i fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali";

2. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Per appalti di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, se gli appalti riguardano lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento statale, ovvero riguardano lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici";

3. al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso;

4. dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Per i contratti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, se, ai sensi del comma 4, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista"»;

e) all'art. 19, comma 2, le parole «parte II, capo III, sezione II» sono sostituite dalle parole «parte II, titolo I, capo III, sezione II e titolo II»;

f) all'art. 24, comma 2, lettera *b)*, dopo le parole «n. 422,» sono inserite le parole «e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,»;

g) l'art. 25 è così modificato:

«1. al comma 7, le parole, "lettere *b)* e *c)*" sono sostituite dalle parole "lettera *b)*"; alla fine del comma è introdotto il seguente periodo "In caso di inosservanza, si applica l'art. 353 del codice penale";

2. al comma 10, la parola "associazione" è sostituita dalla parola "raggruppamento";

3. il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti";

4. ai commi 18 e 19, dopo le parole "o fallimento del medesimo" sono inserite le parole "ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia"»;

h) all'art. 26, comma 1, alla lettera *m)*, dopo le parole «divieto di contrarre con la pubblica amministrazione» sono inserite le parole «compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'art. 36-*bis*, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248»; dopo la lettera *m)* è aggiunta la seguente: «*n)* nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione società organismi di attestazione (SOA) da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico o nei cui confronti sia stata accertata dall'autorità competente la inottemperanza degli obblighi sanciti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modifiche.»;

i) all'art. 28, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «5. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera rispettati, in ogni caso, i requisiti tecnici prescritti anche quando la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio è assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.»;

l) all'art. 30, comma 5, prima della parola «Se» sono aggiunte le parole «In caso di appalti di lavori, servizio forniture di importo uguale o superiore alle relative soglie comunitarie,»;

m) all'art. 35, comma 4, la parola «affidare» è sostituita dalla parola «aggiudicare»;

n) all'art. 36, al comma 6, dopo le parole «alle procedure ristrette» sono soppresse le parole «per l'affidamento di lavori pubblici»;

o) l'art. 37 è così modificato:

«1. al comma 1, le lettere *b)* e *c)* sono soppresse;

2. dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "5. Ai sensi dell'art. 122, comma 7, del Codice, la procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui al presente articolo, anche per lavori di importo complessivo non superiore a euro 100 mila."»;

p) l'art. 38 è così modificato:

«1. al comma 5, la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente: "*b)* per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando, che deve essere indicata nel bando del contratto originario, è consentita solo nell'anno successivo alla stipulazione del contratto iniziale così da permettere alla stazione appaltante di verificare il servizio reso e riavviare la procedura di gara; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'art. 28 del Codice e successive modifiche.";

2. dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "8. Ai sensi. dell'art. 122, comma 7, del Codice, la procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui al presente articolo, anche per lavori di importo complessivo non superiore a euro 100 mila."»;

q) all'art. 40, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.»;

r) all'art. 41, alla fine del comma 1, è inserito il seguente periodo: «Il ricorso al dialogo competitivo per lavori è consentito previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, comunque, ad esclusione dei lavori di cui alla parte II, titolo III, capo IV del Codice. Per i lavori di cui alla parte II, titolo IV, capo II del Codice, è altresì richiesto il parere del Consiglio superiore dei beni culturali. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, l'amministrazione può procedere.»;

s) all'art. 44, comma 1, lettera *e)*, dopo la parola «ambientali» sono inserite le parole «e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto»;

t) l'art. 46 è così modificato:

«1. il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei contratti di cui alla presente legge, di importo inferiore alla soglia comunitaria, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti, previa individuazione della soglia di anomalia con le modalità indicate al comma 1, prevedono nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.";

2. dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: "4-*bis*. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro, alla salvaguardia dei livelli occupazionali nel rispetto del contratto nazionale di categoria e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione." "4-*ter*. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta".

3. al comma 5, le parole "il comma 1 e 2 non si applica" sono sostituite dalle parole "i commi 1 e 2 non si applicano";

4. al comma 10, le parole "per i quali non sia ammesso ribasso d'asta" sono soppresse;

5. dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-*bis*. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'art. 22, comma 2, della presente legge, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa e quelle fornite dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza se sono stati istituiti. Tale norma ha valore anche in corso d'opera.";

6. al comma 14, le parole "all'art. 6" sono sostituite dalle parole "all'art. 4"»;

u) l'art. 48 è così modificato:

«1. al comma 1, dopo la parola "regolamento" è aggiunta la parola "statale";

2. il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali.";

3. al comma 4, le parole "a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio" sono sostituite con le parole "al contratto del cui affidamento si tratta.";

4. al comma 8, dopo la parola "regolamento" è aggiunta la parola "statale"; le parole "delle stazioni appaltanti" sono sostituite dalle parole "della stazione appaltante" e dopo la parola "scelti" sono inserite le parole "tra funzionari di amministrazioni aggiudicatoci di cui all'art. 2, comma 24, ovvero"»;

v) all'art. 49, al comma 12, dopo le parole «Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza», sono inserite le parole «e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza»; alla fine del comma è inserito il seguente periodo: «Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione»;

z) all'art. 52 è aggiunto il seguente comma: «5. In tutte le gare relative ai servizi, la stazione appaltante deve inserire la norma di salvaguardia dei livelli occupazionali come da contratti collettivi nazionali.»;

aa) all'art. 54, comma 7, le parole «La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 6» sono sostituite con le parole: «La garanzia fideiussoria di cui al comma 6, prevista con le modalità di cui all'art. 75, comma 3, del Codice»;

bb) l'art. 57 è così modificato:

«1. al comma 1, le parole "sono tenuti a seguire" sono sostituite con le parole "sono tenuti a eseguire";

2. al comma 3, dopo le parole "ritenute di garanzia effettuate." è inserito il periodo "Se gli affidatari non trasmettono le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.";

3. al comma 4, dopo le parole "con ribasso non superiore al venti per cento" sono inseriti i seguenti periodi: "L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore relativamente agli avvenuti adempimenti di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.";

4. al comma 5, le parole "lettera *a)*" sono sostituite con le parole "lettera *c)*";

5. al comma 6, ultimo periodo, le parole "copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva" sono sostitute con le parole "il documento unico di regolarità contributiva nonché copia dei versamenti dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.";

6. dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-*bis*. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell'edilizia, le Casse edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) e Istituto nazionale assistenza infortuni sul lavoro (INAIL), rilasciano il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa al cantiere interessato dai lavori.";»;

cc) L'art. 62 è così modificato:

«1. al comma 6, le parole "in aggiunta ai casi di astensione previsti dal codice di procedura civile" sono sostituite dalle parole "in aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dall'art. 815 del codice di procedura civile";

2. il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. Il collegio arbitrale determina il valore della controversia con i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia, e applica le tariffe ivi fissate. L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica costituisce titolo esecutivo. L'art. 24 del decreto-legge n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006, si interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente comma.";

3. il comma 13 è sostituito dal seguente: "13. Il collegio arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, secondo i criteri dettati dalla normativa statale vigente in materia.";»;

dd) L'art. 64 è così modificato:

«1. al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente "*a)* contributi pluriennali per l'ammortamento di mutui.";

2. il comma 2 è così sostituito: "2. I contributi pluriennali per l'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 sono erogati di norma per un periodo massimo di venti anni, estensibile al periodo massimo di trenta anni.";»;

ee) L'art. 68 è così sostituito:

«1. Per l'erogazione dei contributi concessi ai sensi dell'art. 64, comma 1, lettera *a)*, gli enti beneficiari, ai fini dell'accensione del mutuo, in sostituzione della cassa depositi e prestiti possono scegliere, a parità di trattamento, un altro istituto di credito mutuante con le procedure dell'evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Il contributo è erogato direttamente agli enti interessati.»;

ff) Dopo l'art. 68 è aggiunto il seguente:

«Art. 68-*bis* — 1. Per i fini di cui all'art. 68 nel bilancio di previsione della Regione a partire dall'esercizio finanziario 2008, è istituito un Fondo vincolato a garanzia del pagamento di rate di mutui - rimborso capitale e interessi - da assumersi da parte dei Comuni per lavori pubblici ed opere pubbliche di cui alla presente legge e che non hanno la possibilità di fornire agli istituti di credito le garanzie richieste dagli stessi.

2. Il Fondo di cui al comma 1 per l'anno 2008 è quantificato in euro 10 milioni ed è iscritto alla UPB di nuova istituzione denominata "Fondo regionale a garanzia del finanziamento delle opere di cui alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3". La quantificazione per gli anni successivi è fatta sulla base delle rate in ammortamento dei mutui contratti a partire dall'anno 2008.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito fra i comuni che presentano richiesta corredata da idonea documentazione diretta ad accertare la concreta possibilità dell'ottenimento di finanziamenti da parte di istituti di credito.

4. La garanzia da parte della Regione può essere rilasciata sia ai singoli comuni assegnatari sia direttamente all'istituto di credito erogatore del mutuo stesso. A tal fine, l'assessore regionale al bilancio è autorizzato a predisporre gli atti di convenzione con gli istituti di credito mutuanti disponibili all'operazione.

5. I comuni interessati devono presentare istanza al dirigente del Settore bilancio della Regione il quale provvede alla compiuta istruttoria della pratica e, in caso positivo, emette proprio decreto di garanzia in favore del comune o in favore dell'istituto di credito mutuante. In caso di istruttoria negativa il dirigente del Settore bilancio deve darne pronta comunicazione al comune con eventuale richiesta di integrazione della documentazione.

6. La erogazione da parte della Regione dei contributi annuali in conto ammortamento mutui avviene su disposizione del dirigente del Settore bilancio in esecuzione al proprio precedente decreto di garanzia emesso a favore del comune o direttamente in favore dell'istituto di credito. La disposizione di pagamento del contributo deve essere emessa in tempo utile per il rispetto delle date di scadenza delle singole rate stabilite con contratto di mutuo.

7. Al 31 dicembre di ciascun anno, la eventuale parte non utilizzata del "Fondo regionale a garanzia del finanziamento delle opere di cui alla legge regionale n. 27 febbraio 2007, n. 3," di cui al comma 2, trattandosi di fondo con vincolo di destinazione, concorre alla quantificazione e definizione dello stesso fondo per l'anno successivo.

8. Alla copertura della spesa si provvede con la riduzione, nell'allegato "C" e nel Bilancio, dell'appostazione della UPB 22.84.245 per euro 10 milioni e con la istituzione della nuova UPB dotata dello stesso importo»;

gg) all'art. 74, comma 3, dopo le parole «all'urbanistica» sono aggiunte le parole «alle attività produttive, all'agricoltura, alla ricerca scientifica, all'Avvocatura regionale, al Gabinetto della Presidenza,».

Art. 28.

Riorganizzazione delle funzioni di bonifica

1. La Giunta regionale entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge presenta un disegno di legge di riorganizzazione delle funzioni di bonifica anche a mezzo di accorpamento o soppressione dei consorzi esistenti ed il relativo passaggio di funzioni ad altri enti.

Art. 29.

Efficienza dell'amministrazione regionale e accelerazione dei tempi procedimentali

1. Nei procedimenti amministrativi, ove sussistano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di parte, il responsabile del procedimento, prima dell'adozione di un provvedimento espresso di rigetto, comunica tempestivamente all'interessato le ragioni che impediscono l'accoglimento della richiesta e invita l'istante alla presentazione per iscritto di osservazioni e alla eventuale integrazione della documentazione o certificazione di fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o di altre pubbliche amministrazioni.

2. Nel caso previsto al comma 1, i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi per una sola volta e per un termine non superiore a trenta giorni e iniziano a decorrere nuovamente dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero della documentazione o certificazione integrativa richiesta dall'amministrazione.

3. La sospensione dei termini del procedimento è portata a conoscenza della parte istante con la comunicazione di cui al comma 1.

4. Nei casi in cui, decorso il trentesimo giorno dalla presentazione dell'istanza, il procedimento non si è ancora concluso, il responsabile fornisce, su richiesta dell'interessato, informazioni circa lo stato del procedimento pendente, anche con ricorso ai mezzi telematici disponibili.

5. Al fine di garantire il regime di pubblicità dell'attività amministrativa e dei relativi adempimenti del cittadino per l'adozione del provvedimento amministrativo richiesto, l'amministrazione definisce e rende disponibili, attraverso i settori responsabili dell'adozione del provvedimento e attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, anche per via telematica, gli elenchi della documentazione da presentare unitamente all'istanza, nonché i moduli e i formulari prestampati per l'acquisizione delle informazioni necessarie.

6. L'amministrazione non può chiedere ulteriori informazioni o documenti oltre a quelli indicati negli elenchi, nei moduli e nei formulari di cui al comma 5, se non con atto motivato, il quale determina la sospensione dei termini del procedimento ai sensi del comma 2.

7. All'art. 10, comma 4, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria regionale 2007), le parole «al dirigente può non essere attribuito» sono sostituite dalle seguenti: «al dirigente non può essere attribuito».

8. All'art. 10 della legge regionale n. 1/2007, sono aggiunti i seguenti commi:

«5. Analogamente, al dirigente non può essere attribuito, totalmente o parzialmente, il trattamento economico accessorio nel caso in cui, per i procedimenti amministrativi che ricadono nella competenza dell'ufficio da lui coordinato e diretto, si verifica, alternativamente:

a) ripetuta inosservanza dell'obbligo di predisporre, aggiornare e rendere noti agli interessati gli elenchi della documentazione da presentare unitamente all'istanza, nonché i moduli e i formulari prestampati per l'acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'adozione del provvedimento amministrativo;

b) ripetuta inosservanza del divieto di esigere dal privato la produzione di documentazione non necessaria o per la quale la normativa vigente consente il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà.

6. Nei casi previsti dai commi 4 e 5, può essere iniziato, nei confronti del dirigente inottemperante ai propri doveri di funzione ed ai doveri di competenza del settore da lui diretto, un procedimento disciplinare per l'inadempienza.

7. Gli amministratori di società in cui la partecipazione della Regione o degli enti pubblici regionali e loro collegate è totalitaria, che non hanno osservato quanto prescritto dal comma 2, art. 2, della legge regionale n.1/2007, sono dichiarati decaduti dalla data di pubblicazione della presente legge. Gli stessi inoltre non possono ricoprire incarichi pubblici per tre anni a partire dalla data della decadenza».

Art. 30.

Osservatorio degli appalti

1. Al fine di incentivare nel territorio della Regione Campania le amministrazioni pubbliche ad utilizzare i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dell'Osservatorio regionale degli appalti e concessioni di cui all'art. 78 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, adotta specifici atti di indirizzo per gli uffici regionali e, sentita la commissione consiliare competente, per gli enti siti sul territorio regionale e stipula accordi e convenzioni con detti enti per lo scambio di informazioni e per l'utilizzazione del prezzario regionale, in modo da garantire la congruità dei prezzi posti a base di gara e adeguato supporto per le valutazioni di anomalia delle offerte.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1 è tenuto a trasmettere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture specifiche informative riguardanti aggiudicazioni di contratti con prezzi derivanti da ribassi superiori al 25 per cento del prezzo posto a base di gara.

Art. 31.

Centro regionale per le adozioni internazionali

1. Presso l'assessorato alle politiche sociali della Regione Campania è istituito il Centro regionale per le adozioni internazionali con il compito di promuovere la semplificazione delle procedure di adozione, di accelerarne i tempi di svolgimento e dare supporto alle coppie nelle diverse fasi del delicato percorso genitoriale, nel rispetto delle diversità e ricchezza culturale dei bambini da accogliere.

2. Il Centro è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e, avvalendosi esclusivamente di personale regionale e senza costi aggiuntivi, opera in sinergia con i tribunali regionali per i minori, con il sistema dei servizi tutoriali e con la commissione nazionale per le adozioni internazionali e gli enti accreditati.

3. L'organizzazione e il funzionamento del Centro sono definiti nello statuto approvato dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente, reso ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17.

Art. 32.

Area generale di coordinamento Sviluppo attività settore terziario e Settore beni culturali: modifica alla legge regionale n. 11/1991

1. Il settore tutela beni paesistico-ambientali e culturali incardinato nell'Area generale di coordinamento Governo del territorio, beni culturali ambientali e paesistici è soppresso.

2. Le competenze in materia di tutela dei beni paesistici ambientali già attribuite al Settore di cui al comma 1, sono attribuite, dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, al settore politica del territorio della medesima Area generale di coordinamento Governo del territorio, beni culturali ambientali e paesistici.

3. Presso l'Area generale di coordinamento Sviluppo attività settore terziario è istituito il settore beni culturali, cui sono, in particolare, affidati i compiti di:

a) promozione e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate quali testimonianze aventi valori di civiltà;

b) interventi per la protezione, conservazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio storico di proprietà pubblica o destinato a pubblica utilità o fruizione;

c) interventi urgenti necessari per impedire il deterioramento o la perdita di un bene culturale di proprietà pubblica o destinato a pubblica attività culturale o sociale;

d) esercizio del diritto di prelazione sui beni culturali;

e) forme strutturali di cooperazione mediante accordi programmatici con enti pubblici e soggetti misti pubblico-privato nonché con soggetti privati impegnati nella valorizzazione del patrimonio culturale regionale;

f) catalogazione, recupero, conservazione e valorizzazione dei centri storici della Campania;

g) realizzazione del POR Campania - beni culturali - fondi europei;

h) realizzazione di accordi di Programma quadro afferenti ai beni culturali;

i) costituzione ed aggiornamento dell'anagrafe regionale dei beni culturali regionali e pubblicazione del relativo annuario;

l) attività di studio, ricerca, elaborazione di documenti, proposte legislative, partecipazione ad organismi misti e a convegni, grandi eventi, attinenti ai beni culturali.

4. L'Area generale di coordinamento Sviluppo attività settore terziario è ridenominata Area generale di coordinamento Turismo e Beni Culturali. Nell'ambito di tale Area, il Settore interventi nel settore alberghiero e nelle altre attività di supporto turistico è ridenominato Settore strutture ricettive ed infrastrutture turistiche.

5. La legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 è così modificata:

a) la lettera *c)* del comma 1 dell'art. 9 è così modificata:

«1. all'alinea sono eliminate le parole "e i comparti estrattivi";

2. al punto 2.2 sono eliminate le parole "estrattiva e";

3. il punto 4.4 è abrogato»;

b) dopo il comma 1 dell'art. 9 è aggiunto il seguente:

«2. Il Settore Ricerca e valorizzazione di cave, torbiere, acque minerali e termali diventa il Settore 12 dell'Area generale di coordinamento lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione».

Art. 33.

Cessazione dello stato di emergenza idrogeologica e bonifica delle acque: misure organizzative

1. In relazione alla cessazione dello stato di emergenza, alla scadenza dei regimi commissariali per l'emergenza idrogeologica e per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque e del fiume Sarno, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa ed il coordinato e unitario esercizio delle funzioni ordinarie di competenza della Regione in materia idrogeologica e di bonifiche e tutela delle acque, le stesse funzioni sono esercitate dall'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS), istituita con legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 (legge finanziaria regionale 2004).

2. Il trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 decorre dalla data di cessazione delle attribuzioni dei poteri commissariali in materia di emergenza idrogeologica e di bonifica e tutela delle acque.

3. Al fine di consolidare le esperienze acquisite dai dipendenti delle strutture commissariali sono adottate soluzioni di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il trasferimento di risorse umane e finanziarie all'Agenzia di cui al comma 1 nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 34.

Alienazione beni regionali

1. Dall'elenco dei beni alienabili ai sensi dell'art. 25, comma 3 della legge regionale 6 dicembre 2000, n.18, sono eliminati i seguenti cespiti immobiliari dalla consistenza patrimoniale:

a) Stadio Collana, piazza Mascagni, Napoli - numero d'ordine 121;

b) Cinema Rivoli, piazza F. Coppola, 10/12 Napoli - numero d'ordine 87;

c) Discesa la Gaiola - numeri d'ordine 357, 178, 180, 179.

Art. 35.

Attuazione dell'art. 31, comma 14 della legge regionale n. 1/2007

1. La Giunta regionale è autorizzata alla spesa per l'attuazione della disposizione contenuta nell'art. 31, comma 14 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria regionale 2007) nella misura corrispondente alla valutazione certificata del bene da acquisire.

Art. 36.

Sviluppo Italia Campania

1. La Giunta regionale, sentito il parere delle competenti commissioni consiliari, provvede all'acquisizione a titolo gratuito delle partecipazioni detenute da Sviluppo Italia nelle società regionali la cui cessione è prevista dall'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

2. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere evidenziate in un piano aziendale che non preveda oneri a carico del bilancio regionale e che definisca le attività, gli ambiti di intervento e le risorse necessarie per realizzarlo. In tale ambito restano immutate, se economicamente e legalmente valide, le forme contrattuali dei rapporti di lavoro di qualsiasi tipo in essere alla data del 30 giugno 2007.

Art. 37.

Anticipazioni per le infrastrutture di trasporto

1. Al fine di assicurare il costante flusso finanziario necessario per la realizzazione degli investimenti infrastrutturali e degli impianti nonché per l'acquisto di materiale rotabile, la Regione può procedere per l'esercizio finanziario 2008 all'anticipazione, a favore delle società regionali concessionarie delle infrastrutture e del materiale rotabile Ente Autonomo Volturno S.r.l., Metro Campania Nord-Est S.r.l., Circumvesuviana S.r.l. e SEPSA S.p.a., di somme nei limiti delle disponibilità di bilancio. Dette anticipazioni gravano su apposito fondo da istituire nell'ambito delle disponibilità finanziarie attribuite alla UPB 1.57.101 e devono essere restituite, anche mediante compensazione, entro l'esercizio finanziario in cui è avvenuta l'anticipazione.

Art. 38.

Interpretazione autentica dell'art. 30, commi 3 e 4 della legge regionale n. 1/2007

1. Al fine di superare i dubbi interpretativi scaturiti dall'applicazione dell'art. 30 della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1 (legge finanziaria regionale 2007):

a) il comma 3 del richiamato articolo si interpreta nel senso che i costi dell'iniziale funzionamento delle opere infrastrutturali e degli impianti, ivi incluso il relativo materiale per il trasporto, da realizzare nell'ambito del sistema di metropolitana regionale, gravano sui fondi destinati alla loro attuazione ed acquisizione in misura non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei relativi investimenti;

b) il comma 4 del medesimo articolo si interpreta nel senso che gli importi da corrispondere alle aziende concessionarie della gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali, necessari all'attuazione delle opere infrastrutturali degli impianti e del materiale rotabile da realizzare nell'ambito del sistema di metropolitana regionale, sono incrementati del 3,5 per cento dell'ammontare degli investimenti medesimi per le relative spese di gestione tecnica ed amministrativa.

Art. 39.

Norme in materia di trasporto pubblico di interesse regionale e locale

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 le tariffe per il trasporto pubblico di interesse regionale e locale sono, all'inizio di ogni anno, automaticamente adeguate secondo il meccanismo del price cap e comunque in misura non inferiore al tasso programmato di inflazione nazionale per l'anno di riferimento. Ogni tariffa così adeguata è arrotondata, ove necessario, ai 10 centesimi di euro superiori.

2. Nel riconfermare le disposizioni di cui alla legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007) per le fasce sociali più deboli con comprovate condizioni di reddito da definire con apposito atto di Giunta regionale, si provvede a definire fasce orarie agevolate.

Art. 40.

Promozione dei mercati degli operatori biologici nei centri storici dei comuni della Campania

1. La Regione promuove, nel rispetto della normativa in materia di commercio, la creazione di mercati riservati a produttori ed operatori inseriti nel sistema di controllo sull'agricoltura biologica, istituito in conformità con la legislazione europea.

2. I mercati di cui al comma 1 sono realizzati all'interno dei centri storici dei comuni della Campania, al fine di valorizzare le specificità agroalimentari nel contesto delle specificità artistico-culturali del territorio regionale.

3. La Regione sostiene l'iniziativa di cui al comma 1 con i fondi stanziati sulla UPB 2.76.181, quantificati per l'esercizio 2008 in euro 1 milione.

4. L'entità del contributo per l'istituzione di mercati di operatori biologici e le modalità di erogazione dello stesso sono stabiliti con successivi atti deliberativi, su proposta dell'assessore all'agricoltura ed alle attività produttive.

Art. 41.

Modifiche ed abrogazioni di norme

1. All'art. 36 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria regionale 2007), il comma 10 è così sostituito:

«10. I figli dei predetti operatori delle forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e delle vittime innocenti del crimine sono esentati dal pagamento delle tasse regionali per il diritto allo studio a tutti i livelli.».

2. All'art. 36 della legge regionale n.1/2007, il comma 11 è abrogato.

3. All'art. 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 10, il comma 1 è abrogato.

4. Il termine indicato al comma 5 dell'art. 10 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, per le pratiche non ancora definite è fissato improrogabilmente in centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'art. 3 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 9, comma 3, le parole da «viene» fino a «rieleggibilità» sono sostituite dalle seguenti «sono eleggibili i componenti del COREAT».

6. All'art. 18 della legge regionale n.1/2007, comma 12, le parole: «, e non costituisce aumento di costo» sono sostituite dalle seguenti: «La funzione è attribuita dall'organo politico presso il quale l'unità è comandata. La Regione Campania provvede alla stipula delle relative polizze assicurative».

7. All'art. 27 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, comma 3, dopo le parole «è trasmesso alla Provincia per eventuali osservazioni», sono aggiunte le parole «che devono essere formulate entro il termine perentorio di trenta giorni».

8. L'art. 1 della legge regionale 1° febbraio 1980, n. 10, è sostituito dal seguente:

«La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con le organizzazioni professionali a carattere nazionale operanti sul territorio regionale nel settore agricolo e con i Centri di Assistenza Agricola (CAA), autorizzati ai sensi di legge. Le organizzazioni ed i Centri, che ne fanno richiesta, danno la loro collaborazione nell'espletamento delle pratiche inerenti le funzioni trasferite dal soppresso ente utenti motori agricoli (UMA) alla Regione. I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) devono risultare in regime di convenzione con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nell'anno per il quale facciano richiesta di convenzione alla Giunta regionale».

9. All'art. 2 della legge regionale n. 10/1980, dopo le parole «Organizzazioni professionali» aggiungere «e dai Centri di Assistenza Agricola (CAA)».

10. All'art. 5 della legge regionale n. 10/1980, dopo le parole «spettanti alle Organizzazioni» aggiungere «e ai Centri di Assistenza Agricola (CAA)».

11. All'art. 15 della legge regionale 16 marzo 1986, n. 11, il comma 2, non si applica alle guide vulcanologiche.

12. All'art. 15 della legge regionale n.11/1986, il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. I requisiti professionali delle guide, il numero delle stesse, le modalità di immissione nei presidi, la formulazione della graduatoria per tale immissione sono determinati, a cadenza biennale, dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni interessate, previo parere della commissione consiliare permanente competente per materia».

13. All'art. 58, della legge regionale 11 agosto 2001, n.10 e successive modifiche, al comma 1, le parole da «nella» fino a «per cento» sono abrogate.

14. All'art. 1 della legge regionale 1° febbraio 2005, n.3, comma 3, le parole: «subordinando l'erogazione dei fondi integrativi alla sostituzione dei capi abbattuti» sono sostituite dalle seguenti: «La erogazione degli indennizzi è disciplinata dalla Giunta regionale con apposito provvedimento».

15. All'art. 27 della legge regionale n. 1/2007, comma l, lettera *a)*, capoverso 2-*quater*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno, l'assessore alle attività produttive presenta al Consiglio regionale, alle commissioni consiliari competenti per materia, alla commissione Bilancio, che si esprimono con parere entro i successivi trenta giorni, un'apposita relazione sullo stato di attuazione del piano e sulla programmazione per gli interventi futuri. Trascorso tale termine il parere si intende positivamente espresso».

16. All'art. 24, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, (legge finanziaria regionale 2006), comma 2, dopo l'ultimo rigo aggiungere:

«3) Servizio Autoparco». Il Servizio è disciplinato con apposito regolamento predisposto dall'Ufficio di presidenza ed approvato dal Consiglio regionale.

17. All'art. 6 della legge regionale 28 novembre 2001, n.19, comma 8, aggiungere le seguenti parole: «Alle autorimesse interrate pertinenziali realizzate nel periodo compreso tra il 30 giugno 2003 ed il 22 dicembre 2004 sulla base di pubbliche autorizzazioni e concessioni, si applica la normativa di cui all'art. 22, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380.».

18. All'art. 4, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 24, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«5. I termini previsti per l'alienazione degli alloggi acquistati ai sensi del comma 20 dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1993, n.560 sono ridotti a cinque anni nei seguenti casi:

a) trasferimento del nucleo familiare in comune diverso da quello dell'ubicazione dell'alloggio per cambio attività lavorativa o collocamento a riposo, a distanza non inferiore a 50 Km o comunque tale che sia ampiamente disagevole il rientro giornaliero nell'abitazione a causa di lavoro, difficoltà di collegamento con mezzi di trasporto pubblici;

b) motivi di salute di un componente del nucleo familiare tali per cui l'alloggio debba ritenersi inidoneo alla patologia certificata dal medico;

c) necessità di dare e avere assistenza sanitaria per aggravamento o sopravvenuti problemi di salute;

d) inidoneità all'alloggio per aumento del nucleo familiare;

e) separazione dei coniugi in seguito all'emissione da parte del tribunale della sentenza di separazione omologata;

f) decesso di uno dei coniugi o acquisizione della proprietà in seguito all'atto di successione;

g) difficoltà di far fronte agli impegni finanziari in conseguenza del reddito familiare o necessità di costose cure sanitarie non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale;

h) necessità di unificare il nucleo familiare in seguito all'avvenuto matrimonio».

19. Al secondo comma, alinea, dell'art. 3 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 51, come modificato dall'art. 15 della legge regionale n. 24/2005, dopo le parole «art. 1» sono aggiunte le seguenti: «in attesa dei dati elettorali di cui alla lettera *b)* del presente comma».

20. Al comma, 3 lettera *a)* dello stesso articolo, dopo la parola «rappresentatività» è aggiunto: «anche se non»; alla successiva lettera *b)* dopo la parola: «artigianato», è aggiunto: «anche se non».

21. All'art. 7 della legge regionale n. 1/2007, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I termini di cui al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 7 sono prorogati al 31 dicembre 2008».

22. All'art. 2 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 20, alla fine del comma 1 aggiungere: «La predetta indennità è valutata nella parte A del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'art. 13 lettera *a)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 a far data dal 1° ottobre 2007».

23. All'art. 5 della legge regionale 7 febbraio 1994, n.8, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «assessori regionali» sono aggiunte le parole «o loro delegati»;

b) al comma 2, lettera *d)*, dopo la parola «di bacino» le parole «una volta approvata dal Consiglio regionale» sono abrogate;

c) il comma 4 è abrogato;

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «6. Le disposizioni ed i procedimenti di cui al presente articolato si applicano anche alle varianti ed aggiornamenti del Piano di bacino»;

e) il comma 4 dell'art. 7, è soppresso;

f) il comma 2, dell'art. 12 è sostituito dal seguente: «2. Gli atti adottati dall'Autorità di bacino regionale ed interregionale sono trasmessi all'ufficio regionale competente in materia di difesa del suolo.»;

g) all'art. 15 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «3. La Giunta regionale, tramite l'ufficio competente in materia di difesa del suolo, verifica il rispetto del vincolo di destinazione e l'utilizzo delle risorse finanziarie erogate alle Autorità di bacino per le spese di funzionamento. A tal fine, può richiedere l'acquisizione di specifici atti e disporre ispezioni».

24. All'art. 9, della legge regionale 21 maggio 1997, n.14, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Al fine di garantire una efficace ed efficiente azione di prevenzione dei rischi derivanti dallo smaltimento delle acque meteoriche e delle acque reflue urbane come definite all'art. 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli enti locali, singolarmente o in forma associata secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 12, comma 4, della legge 5 gennaio 1994, n.36, possono stipulare, sentito l'ente d'ambito competente, apposite convenzioni con il soggetto gestore del servizio idrico integrato aventi ad oggetto la gestione delle opere, impianti, reti, caditoie e canalizzazioni escluse dall'ambito del servizio idrico integrato e relative alle acque meteoriche».

25. All'art. 20 della legge regionale 14 agosto 2005, n. 15 (legge finanziaria regionale 2005), comma 1, alle parole «è fatto obbligo alle aziende di trasporto pubblico della Regione Campania» sono aggiunte le parole «comprese quelle che operano nei collegamenti con le isole del golfo».

26. All'art. 37 della legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11, comma 3, sostituire la parola «individuate» con la parola «individua».

27. All'art. 3 della legge regionale 15 febbraio 2005, n. 7, comma 1, dopo la lettera *b)* aggiungere la seguente:

«*c)* per i comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti può essere iscritta all'albo una sola pro loco».

28. All'art. 31,comma 34, lettera *b)* della legge regionale n. 1/2007, sostituire:

a) il punto 4 con il seguente: «4. 17,5 per cento dello stanziamento regionale è erogato all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ANMIC»;

b) il punto 6 con il seguente: «6.20 per cento dello stanziamento regionale è erogato all'Ente nazionale sordi -ENS-»;

c) il punto 7 con il seguente: «7. 17,5 per cento dello stanziamento regionale è erogato all'Opera nazionale mutilati ed invalidi civili -ONMIC-».

29. I termini di cui alla legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e successive modifiche sono prorogati al 31 dicembre 2008.

Art. 42.

Norme di sostegno finanziario

1. La Regione Campania favorisce le iniziative, con onere a valere sulla UPB 6.23.107, che sviluppano il censimento e la valorizzazione degli archivi delle donne e dei movimenti femminili nell'ambito della promozione delle pari opportunità.

2. È concesso un contributo straordinario di euro 70 mila al Comune di Capua (Caserta) per la realizzazione di iniziative che valorizzano il patrimonio storico e culturale della città.

3. È concesso un contributo straordinario di euro 70 mila al Comune di Casapesenna (Caserta) per la progettazione del parco urbano, «area *ex* ferrovie dello Stato».

4. È concesso per l'esercizio finanziario 2008 un contributo straordinario di:

a) euro 50 mila al Comune di Cancello Arnone (Caserta) finalizzato ad opere di sistemazione e ristrutturazione della casa comunale;

b) euro 50 mila al Comune di Sparanise (Caserta) finalizzato alla ristrutturazione ed al restauro del monumento storico «Casino reale».

c) euro 50 mila per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e restauro della Chiesa Santissima dell'Immacolata in località Ponte di Ferro in Sant'Anastasia (Napoli).

5. A valere sui fondi del sistema universitario campano allocati sulla UPB 3.10.28, è concesso un finanziamento per il potenziamento della struttura del Centro di Riferimento Regionale in Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione (CIRFF) dell'Università Federico II di Napoli per le attività di monitoraggio del consumo dei farmaci nella Regione Campania, per la razionalizzazione d'uso e il contenimento della spesa specifica.

6. È istituito un fondo di euro 300 mila per l'assegnazione di una camera iperbarica più una struttura mobile per sei mesi all'ospedale «Rizzoli» di Ischia e per gli altri sei mesi all'ospedale «La Schiana» di Pozzuoli, all'interno della spesa sanitaria programmata.

7. La Regione Campania, previa presentazione di apposito progetto preliminare da parte della società di gestione, individua le somme necessarie e le fonti di finanziamento per gli interventi indispensabili alla apertura ed all'avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano-Salerno, Grazzanise.

8. È concesso un contributo straordinario di euro 60 mila ai teatri regionali che celebrano i dieci anni di attività per iniziative tese ad incentivare la partecipazione dei giovani all'attività teatrale.

9. Dal fondo delle Asl NA 2 e NA 4 è destinato un finanziamento di euro 200 mila all'Asl NA 2 ed euro 200 mila all'Asl NA 4 per le prime analisi da effettuare sulla popolazione, al fine di verificare il livello di diossina presente nell'organismo, da affidare all'Istituto Negri di Milano.

10. Il programma del Ministero delle Comunicazioni per il superamento del divario tecnologico (Digital divide) è cofinanziato con 5 milioni di euro. L'investimento è prioritariamente destinato alle aree di Avellino e Benevento.

11. È istituito un fondo di euro 100 mila per l'addestramento di cani guida per i non vedenti.

12. È stanziata nella pertinente UPB la somma di euro 300 mila per il rifacimento della strada comunale di collegamento tra il Comune di Battipaglia (Salerno) ed il Comune di Bellizzi (Salerno).

13. È istituito un fondo per la realizzazione di un sistema di informazione e formazione per l'educazione alimentare.

14. È istituito un fondo per la realizzazione di parchi tematici per bambini nel Comune di Bellizzi (Salerno) che ne consentano il corretto sviluppo psicofisico, a valere sulla UPB 1.1.1.

15. All'Agenzia regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) è assegnata una quota di finanziamento ordinario annuale pari allo 0,35 per cento delle risorse per la spesa sanitaria di parte corrente.

16. Al fine di sostenere le aggregazioni di imprese quale valido volano per la presenza delle stesse sui mercati esteri, si intendono recepite, in conformità al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, le disposizioni relative al trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle competenze concernenti gli incentivi a favore dei Consorzi monoregionali e le relative risorse finanziarie, di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83.

17. Per l'istituzione del Museo della Memoria e promozione della pace tra i popoli «Giovanni Palatucci» è assegnato al Comune di Campagna (Salerno) un finanziamento di euro 100 mila.

18. La Giunta regionale favorisce e incentiva i progetti tesi al monitoraggio e alla salvaguardia delle condizioni igienico-ambientali dei centri urbani della città metropolitana di Napoli. La spesa per il monitoraggio ambientale della città metropolitana di Napoli è a valere sulla UPB 1.1.5.

19. Quota parte delle risorse di cui alla UPB 1.1.6 per spese di investimento di cui alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, per un importo di euro 2 milioni è riservato alla costruzione di asili nido.

Art. 43.

Integrazione alla legge regionale n. 15/1989 e successive modifiche

1. In riferimento alla legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, per motivi di urgenza la direzione dei settori di cui al primo capoverso. dell'art. 10 può essere conferita con decreto del Presidente del Consiglio che deve essere portato all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza entro un mese, pena la sua inesistenza. Sono eventualmente salvi gli effetti prodotti dall'atto della nomina sino alla sua caducazione.

2. In nessun caso le funzioni di cui all'art. 11 della legge regionale n. 15/1989 sono attribuibili con decreto. Qualora si rendesse, per qualsiasi ragione, vacante l'incarico, le funzioni sono assegnate provvisoriamente al dirigente della qualifica funzionale immediatamente inferiore che vanta migliori titoli.

Art. 44.

Disposizioni in materia di personale

1. Al fine di conservare e valorizzare le esperienze presenti tra il personale comandato presso la Regione Campania, il Consiglio, regionale favorisce i processi di mobilità e i corsi concorsi per il personale comandato. Il settore personale del Consiglio effettua la ricognizione del personale in posizione di comando.

2. Il personale in posizione di comando presso il Consiglio regionale nell'anno solare 2007, proveniente da pubbliche amministrazioni e aziende pubbliche ai sensi delle leggi regionali 25 agosto 1989, n. 15, 5 giugno 1996, n. 13, 21 aprile 1997, n. 13, 28 marzo 2000, n. 7, 11 agosto 2001, n. 10, 26 luglio 2002, n. 15 (legge finanziaria regionale 2002), e successive modifiche, è collocato, a richiesta, in una graduatoria ad esaurimento con procedure di mobilità, contestualmente all'esaurimento delle graduatorie relative al personale del Consiglio regionale risultato idoneo agli ultimi concorsi espletati.

3. L'amministrazione del Consiglio regionale può procedere all'eventuale reclutamento di personale solo dopo il completo esaurimento della graduatoria di cui al comma 2, salvo che per profili non contemplati nella medesima graduatoria, i cui ruoli risultassero effettivamente vacanti.

4. Le richieste di trasferimento devono essere inoltrate dagli interessati dopo l'entrata in vigore della presente legge e nei termini stabiliti dalla commissione di cui al comma 5.

5. I criteri di inserimento nella graduatoria di cui al comma 2 sono individuati da apposita commissione istituita dall'Ufficio di Presidenza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentite le competenti commissioni consiliari.

6. Al comma 2, dell'art. 46 della legge regionale n. 15/2002, come modificato dall'art. 31, comma 39 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria regionale 2007), dopo la parola «49 per cento» si aggiunge: «in nessun caso può essere comandato in Consiglio regionale personale proveniente da società di cui al periodo precedente qualora lo stesso rivesta la carica di consigliere comunale, sindaco, assessore in un comune della Regione Campania».

Art. 45.

Patrimonio disponibile

1. La Regione Campania qualora destina alla vendita o alla locazione suoli facenti parte del proprio patrimonio disponibile, informa tempestivamente i soggetti che sono già legittimamente locatari di immobili o suoli di proprietà regionali confinanti e sono già titolari di attività che possono contribuire allo sviluppo turistico-economico o occupazionale del territorio regionale.

2. I soggetti correttamente legittimati di cui al comma 1, devono impegnarsi a presentare idonei progetti per un corretto utilizzo dei suoli in questione.

Art. 46.

Sicurezza sul lavoro

1. Per l'esercizio finanziario 2008 è disposta l'istituzione, di concerto con gli assessorati al lavoro e ai lavori pubblici e con il coordinamento dell'assessore alla sanità, di un nucleo operativo straordinario per la tutela della sicurezza dei lavoratori, la prevenzione e il contrasto agli incidenti sul lavoro, con funzioni di ufficio centrale per il coordinamento ispettivo con competenza regionale.

Art. 47.

Associazioni a tutela del consumatore

1. La Regione contribuisce al finanziamento delle associazioni a tutela dei diritti dei consumatori e dei risparmiatori contribuenti, con interventi mirati ad accrescere la cultura del cittadino sia nei settori delle attività economiche, commerciali e finanziarie sia per gli adempimenti fiscali.

2. I contributi sono erogati *una tantum* a fronte di specifici progetti e non sono cumulabili con altri interventi regionali di analoga finalità.

3. Le associazioni a tutela dei diritti dei consumatori e dei risparmiatori contribuenti, costituite, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, entro e non oltre la data di pubblicazione della presente legge, possono godere di speciali contributi erogati dalla Regione a sostegno delle suddette attività, anche in deroga agli articoli 4 e 6 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 19, con priorità alle associazioni promosse da una pluralità di enti pubblici.

4. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse già previste nell'ambito della funzione obiettivo n. 2.69 Commercio e, specificatamente, della UPB 2.69.160 (informazione all'utenza e tutela dei consumatori).

Art. 48.

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

1. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (IRCCS) non trasformati in fondazioni, ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, aventi sede nella Regione Campania, sono tenuti ai piani di rientro limitatamente al rispetto dei vincoli di bilancio ed in conformità ai finanziamenti stanziati e preventivamente approvati dalla Regione.

Art. 49.

Soccorso alpino e speleologico

1. La Regione Campania, in conformità alla legge 21 marzo 2001, n. 74 ed ai sensi dell'art. 29 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, riconosce il soccorso alpino e speleologico campano del Club Alpino italiano (CAI) come soggetto di riferimento da utilizzare per le azioni di salvataggio e recupero per il soccorso in montagna e ne garantisce il sostegno mediante specifici contributi ad interventi effettuati, stipulando specifica convenzione.

2. La Giunta regionale predispone la convenzione di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare.

Art. 50.

Associazioni regionali per l'informazione e la consulenza in agricoltura

1. Il personale già inquadrato nel ruolo della Giunta nel livello IV ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 della legge regionale 28 marzo 2000, n. 8, assunto presso le Associazioni regionali per l'Informazione e la Consulenza in Agricoltura (ARICA) come unità di segreteria ed esecutore amministrativo di livello IV, è collocato nella categoria corrispondente alla qualifica funzionale e profilo professionale posseduti presso le ARICA alla data di applicazione della legge regionale n. 8/2000.

2. La decorrenza giuridica è dalla data di inquadramento nel ruolo della Giunta regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale n. 8/2000 e la decorrenza economica dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 51.

Stabilizzazione di particolari categorie di personale

1. Il personale con profilo autista, appartenente ai ruoli di pubbliche amministrazioni ovvero dipendente a tempo indeterminato di aziende pubbliche in comando presso il Consiglio regionale, a seguito di procedura di selezione ad evidenza pubblica, può transitare, a domanda, nei ruoli del Consiglio.

Art. 52.

Disposizioni a sostegno dei Santuari

1. Gli effetti previsti dall'art. 6, comma 6, della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 (legge finanziaria regionale 2004), sono estesi in via permanente, oltre ai comuni già destinatari, al Comune di Mercogliano, sede del Santuario di Montevergine, al Comune di Caposele, sede del Santuario di San Gerardo ed al Comune di Cava dei Tirreni, sede dell'Abbazia della Santissima Trinità, reputando il millenario, ricorrente nell'anno 2011, evento di straordinario interesse per la promozione del territorio.

Art. 53.

Contenimento della spesa pubblica

1. La Regione Campania aderisce alla politica di contenimento della spesa pubblica, in attuazione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e, in applicazione dei medesimi principi, prevede la diminuzione dei costi introducendo criteri per la riorganizzazione di strutture, comitati e consigli di amministrazione. La Regione, partendo dalla valutazione dell'effettiva necessità, dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi, predispone un piano di diminuzione dei costi che prevede:

a) la riduzione nella misura del 20 per cento delle indennità per i direttori generali, sanitari ed amministrativi delle Asl e delle aziende ospedaliere, degli enti regionali, delle Aree di sviluppo industriale (ASI), degli Istituti autonomi case popolari (IACP), degli enti per il turismo, dei parchi regionali e dei trasporti;

b) la soppressione del Comitato tecnico scientifico istituito dall'art. 4 della legge regionale 4 luglio1991, n. 11;

c) la riduzione nella misura del 20 per cento dell'indennità mensile di funzione attribuita ai componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (CoReCom) ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 9;

d) la riduzione nella misura del 20 per cento rispetto a quelle impegnate nell'anno 2006 delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.

Art. 54.

Distretti energetici

1. Il distretto energetico è istituito nei territori dei comuni su cui sorgono impianti di produzione di energia da fonte alternativa con capacità produttiva complessiva non inferiore a 30 Mgw.

2. Se più comuni hanno una capacità produttiva superiore ai 30 Mgw installati, il distretto è rappresentato dal comune nel cui territorio è presente il maggior numero di impianti con maggiore potenza nominale realizzati nel corso dell'anno 2007 e, comunque, con potenza complessiva non inferiore a 20 Mgw.

3. Nel territorio di una provincia non può essere istituito, di norma, più di un distretto energetico.

4. Il distretto elabora progetti per il corretto utilizzo delle fonti rinnovabili, per la massimizzazione dei benefici derivanti dagli impianti di produzione per l'attrazione di investimenti di ricerca in materia energetica.

5. La Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, emana il regolamento attuativo.

Art. 55.

Inalienabilità degli alloggi di editala residenziale pubblica acquistati da assegnatari o loro aventi diritto

1. Gli alloggi e le unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica, acquistati dagli assegnatari o dai loro familiari conviventi, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, odi leggi precedenti regolanti il riscatto, non possono essere alienati, anche parzialmente, né può essere modificata la destinazione d'uso, né su di essi può essere costituito alcun diritto reale di godimento odi garanzia, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. Tali vincoli operano anche in capo agli eredi.

2. Decorso il termine indicato al comma 1, l'assegnatario, ovvero gli aventi causa, possono alienare l'alloggio. In tal caso, l'alienante è tenuto a darne comunicazione all'ente già proprietario, il quale può esercitare, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto, per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato nella misura del 3 per cento per ogni anno trascorso dalla stipula dell'atto di cessione, fino ad un massimo del 70 per cento.

3. Il diritto di prelazione dell'ente già proprietario si estingue se il proprietario dell'alloggio versa all'ente cedente un importo pari alla somma della quota del venti per cento del valore dell'alloggio calcolato, sulla base degli estimi catastali, ai sensi del comma 10, primo periodo, dell'art. 1 della legge n. 560/1993, e della quota variabile decrescente dal 15 per cento all'1 per cento sullo stesso valore, da individuare secondo l'anno di distanza rispetto alla scadenza del vincolo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Il diritto di prelazione non opera se la cessione avviene fra eredi legittimi.

5. Sono nulli gli atti ed i contratti aventi ad oggetto alienazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte di assegnatari o aventi causa in violazione del presente articolo.

Art. 56.

Modifiche alla legge regionale n. 19/1997

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 14 agosto 1997, n.19, è così modificato:

«2. L'assegnatario deve produrre la documentazione reddituale entro il 31 luglio dell'anno della richiesta. L'ente gestore con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo applica la corretta fascia di canone per coloro che hanno adempiuto e la fascia di canone prevista dall'art. 2, condizione C, canone C per coloro che non hanno prodotto la documentazione nei termini. Se l'assegnatario provvede alla presentazione della documentazione dopo il 31 luglio e comunque entro il 31 dicembre, l'ente gestore provvede alla collocazione nella fascia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, con la conseguente permanenza nella fascia di canone massimo per tutto il periodo precedente fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6 del presente articolo».

2. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 19/1997 le parole: «dalla data del 30 giugno» sono sostituite con le parole: «dalla data del 31 dicembre».

3. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 19/1997 è abrogato.

4. Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 19/1997 è sostituito dal seguente:

«5. Per la morosità relativa ad alloggi maturata dai conduttori, gli enti gestori emanano proprie regolamentazioni finalizzate a favorire i recuperi mediante piani di rateizzo che tengono conto delle condizioni di reddito delle famiglie, anche concedendo riduzioni degli importi per mora ed interessi».

5. Il comma 6 dell'art. 6 della legge n. 19/1997 è sostituito dal seguente:

«6. Nel caso di mancato pagamento di oltre tre rate del piano di rateizzo di cui al comma 5 può prevedersi il riaddebito degli importi precedentemente detratti».

6. Il comma 8 dell'art. 6 della legge regionale n. 19/1997 è sostituito dal seguente:

«8. Gli assegnatari che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non hanno presentato la documentazione reddituale relativa agli anni pregressi e che sono stati pertanto collocati nella fascia di canone di cui all'art. 2, condizione C, canone C, possono produrre tale documentazione entro il termine perentorio che è fissato dall'ente gestore e comunicato in un atto di diffida ad adempiere. Per coloro i quali provvedono a tale adempimento, l'ente gestore applica l'esatta fascia di canone per gli anni pregressi, annullandone le maggiorazioni».

Art. 57.

Riorganizzazione dell'amministrazione regionale

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria regionale 2007), è prorogata al 31 dicembre 2008.

2. Tale proroga non si applica al personale che, alla data del 27 dicembre 2007, ha già stipulato il contratto di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2007.

Art. 58.

Acque minerali

1. I titolari esercenti la concessione per l'imbottigliamento di acque minerali e di sorgente corrispondono un diritto proporzionale pari ad euro 0,05 per ogni metro cubo di acqua minerale e di sorgente imbottigliata in vetro e un diritto proporzionale pari a euro 0,20 per ogni metro cubo di acqua minerale e di sorgente non imbottigliata in vetro.

2. I soggetti di cui al comma 1 contribuiscono agli oneri diretti e indiretti sostenuti dai comuni in conseguenza delle opere e attività di estrazione, adduzione, imbottigliamento e trasporto delle acque minerali emunte nel loro territorio.

3. Il diritto proporzionale di cui al comma 1 può essere adeguato, previo parere della competente commissione consiliare regionale, ogni due anni, con provvedimento della Giunta regionale tenuto conto della verifica di cui al comma 4, dell'andamento del mercato, delle esigenze, anche occupazionali, delle singole realtà territoriali interessate nonché della situazione esistente negli altri territori regionali.

4. La Regione verifica, con cadenza biennale, lo stato delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento.

5. È istituita una UPB denominata: «Fondo regionale per le acque minerali e di sorgente imbottigliate» nella quale affluiscono gli importi dei diritti proporzionali di cui al comma 1, versati dai concessionari con le modalità sancite da apposito provvedimento di Giunta regionale.

6. I titolari di concessioni di coltivazione in esercizio, aventi ad oggetto acque minerali e di sorgente hanno l'obbligo di installare ad ogni pozzo o alla sorgente, ove sia possibile, e in ogni caso il luogo accessibile e comunque prima degli interventi di utilizzazione, nonché all'imbottigliamento, appositi misuratori automatici della portata, della temperatura e della conducibilità elettrica dell'acqua. Sono inoltre tenuti ad installare, entro il perimetro della concessione, misuratori delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica, della temperatura minima e massima.

Art. 59.

Gestioni commissariali

1. Le attività e gli interventi di competenza delle gestioni commissariali ai sensi delle leggi 18 aprile 1984, n. 80 e 22 dicembre 1984, n. 887 sono riportati, per quanto attiene la quota parte di investimenti finanziata con risorse ordinarie nazionali e risorse comunitarie comunque afferenti al bilancio della Regione, alla responsabilità attuazione delle competenti strutture regionali. Entro tre mesi, il Presidente della Giunta riferisce al Consiglio in ordine allo stato di avanzamento dei programmi commissariali, specificando obiettivi raggiunti e previsti, stato degli adempimenti contrattuali con soggetti aggiudicatori, impatto economico delle iniziative, ulteriori fabbisogni finanziari e modalità di copertura individuate.

Art. 60.

Stazione unica appaltante

1. È istituita presso gli uffici del Genio civile di ogni provincia, d'intesa con le prefetture competenti per territorio, una stazione unica appaltante, a cui i comuni, in modo convenzionato, possono trasferire le procedure d'appalto per lavori superiori ad euro 250 mila.

2. Il Presidente della Giunta regionale attiva le procedure necessarie al raggiungimento delle finalità del presente articolo.

Art. 61.

Complessi immobiliari realizzati da cooperative in liquidazione coatta

1. Al fine di consentire agli Istituti autonomi case popolari (IACP) competenti per territorio o ai comuni interessati di acquisire i complessi immobiliari realizzati da cooperative poste in liquidazione coatta amministrativa nei casi previsti dalla legge, per l'anno 2008 il fondo unico per l'edilizia residenziale pubblica, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1707 del 28 settembre 2007, è finanziato a valere sui fondi dell'edilizia pubblica abitativa.

2. Gli IACP e i comuni possono utilizzare le somme loro destinate esclusivamente per il recupero o la manutenzione straordinaria dei cespiti trasferiti, al fine di assicurare l'abitabilità degli stessi. In presenza di richieste che eccedono lo stanziamento di bilancio di cui al comma 1, è data priorità agli interventi per i quali gli enti interessati garantiscono che il recupero del patrimonio sia posto in essere con il ricorso a tecniche sperimentali di biotecnologia tese al miglioramento delle condizioni di vivibilità residenziale e al risparmio energetico.

Art. 62.

Norme per il rafforzamento dell'azione amministrativa a tutela della legalità e dell'efficienza della giurisdizione

1. Per concorrere alla piena affermazione nell'ambito della Regione dei principi di legalità e giustizia, la Giunta regionale può predisporre interventi a supporto dell'efficiente funzionamento delle giurisdizioni ordinarie e speciali operanti nel territorio regionale che ne fanno richiesta ai sensi della presente legge.

Art. 63.

Sostenibilità ambientale

1. Al fine di contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal traffico dei veicoli, a decorrere dal 1° gennaio 2008 è previsto uno stanziamento destinato ad incentivare l'acquisto di veicoli alimentati anche o esclusivamente a metano o GPL.

Art. 64.

Direzione dei laboratori di analisi

1. Il possesso della laurea in scienze e tecnologie alimentari o in scienze della nutrizione umana è inserito tra i requisiti richiesti per la direzione dei laboratori di analisi che effettuano prove relative all'autocontrollo per le industrie alimentari.

Art. 65.

Piano energetico ambientale regionale

1. Nelle more dell'approvazione del Piano energetico ambientale regionale in coerenza con la legge 23 agosto 2004, n. 239, fatte salve le competenze dei comuni in materia urbanistica, sono esclusi dall'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con fonti rinnovabili, come definite dall'art. 2 dello stesso decreto legislativo, della potenza uguale e inferiore a 100 KW elettrici per installazioni fotovoltaiche su tetti di copertura, in particolare elevata a 5.000 KW elettrici per impianti alimentati a biomasse vegetali liquide vergini o riciclate.

Art. 66.

Sistema di monitoraggio della qualità dell'aria

1. Gli impianti per la produzione di energia termoelettrica ubicati nel territorio dei comuni della Regione Campania devono essere dotati di un sistema rigoroso di monitoraggio dello stato della qualità dell'aria, attraverso la collocazione permanente di centraline per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico.

2. La dotazione del sistema di monitoraggio costituisce condizione per ottenere la concessione di esercizio. La mancanza del sistema comporta la revoca della concessione.

3. I competenti uffici regionali controllano il funzionamento e la regolarità del sistema.

4. Gli impianti per la produzione di energia elettrica già in esercizio devono essere dotati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del predetto sistema di monitoraggio. Decorso inutilmente tale termine, la concessione è revocata.

Art. 67.

Completamento e recupero di stabilimenti dismessi all'interno delle zone ASI

1. La Regione Campania promuove lo sviluppo territoriale ed industriale anche attraverso il completamento di interventi infrastrutturali o programmi di recupero di stabilimenti dismessi all'interno delle zone area sviluppo industriale (ASI).

Art. 68.

Contributo straordinario per lo sviluppo delle produzioni biologiche delle aree svantaggiate

1. Le imprese agricole, operanti su territori svantaggiati della Regione Campania da almeno tre anni, possono accedere a contributi in conto impianti, pari al 30 per cento dell'investimento in impianti ed attrezzature utili alla propria attività.

2. Le imprese agricole devono essere in possesso, relativamente al triennio 2005-2007, di certificazione di produzione biologica rilasciata da una delle organizzazioni abilitate, impegnarsi al mantenimento dell'attuale produzione biologica ed incrementare l'occupazione in base a parametri d'investimento.

Art. 69.

Interventi in materia di consorzi di tutela

1. La Regione Campania, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, attua un piano di incentivi volto a destinare contributi a fondo perduto per le spese sostenute dalle piccole medie imprese (PMI) della filiera vitivinicola aderenti a consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF), per ottemperare agli obblighi in materia di controllo e di tracciabilità in tutte le fasi del processo produttivo dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) rese obbligatorie dai decreti del MIPAAF 29 marzo 2007 e 13 luglio 2007.

2. È istituito, per le finalità di cui al comma 1, un Fondo per la qualità delle produzioni locali tipiche della filiera vitivinicola, con una dotazione iniziale pari ad euro 1 milione a valere sulla UPB 2.83.243 del bilancio regionale 2008.

Art. 70.

Finanziamento delle leggi regionali sul reddito di cittadinanza e sulla dignità sociale

1. È prorogata per l'anno 2008 la sperimentazione del reddito di cittadinanza di cui alla legge regionale 19 febbraio 2004, n.2, assicurando copertura agli aventi diritto.

2. Alla copertura di eventuali ulteriori necessità, per assicurare l'erogazione per l'intero anno solare si provvede mediante richiesta al Governo nazionale di concorso da parte dello Stato.

3. Per l'anno 2008 è assicurato il finanziamento della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, con trasferimenti nazionali e con le risorse disponibili nel bilancio regionale per la spesa sociale.

Art. 71.

Modifiche alla legge regionale n. 1/2007

1. L'art. 31, comma 2, della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1, (legge finanziaria regionale 2007) è così riformulato:

«2. La legge regionale 2 luglio 1997, n.18, è così modificata:

a) all'art. 6, comma 2, la lettera *e)*, è sostituita dalla seguente:

"*e)* da due rappresentanti delle associazioni degli assegnatari più rappresentative a livello regionale, da quattro rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e da due rappresentanti dei sindacati degli inquilini maggiormente rappresentativi a livello regionale di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, che non fanno capo alle organizzazioni dei lavoratori";

b) all'art. 15, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

"*e)* da due rappresentanti delle associazioni degli assegnatari più rappresentative a livello regionale, da quattro rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e da due rappresentanti dei sindacati degli inquilini maggiormente rappresentativi a livello regionale di cui alla legge n. 431/1998 che non fanno capo alle organizzazioni dei lavoratori"».

Art. 72.

Funzionamento registro tumori

1. Gli stanziamenti di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1293 del 17 luglio 2007, relativi al funzionamento dei registri tumori operanti nella Regione Campania, in coerenza con quanto previsto al punto 7.3 del Piano regionale ospedaliero 2007-2009 approvato con legge regionale 19 dicembre 2006, n.24, trovano allocazione nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008 nella UPB 4.15.38.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è riproposto nei bilanci della Regione Campania, relativi agli esercizi finanziari futuri, nella stessa misura salvo gli adeguamenti, legati alle esigenze del servizio, deliberati con appositi atti della Giunta regionale.

Art. 73.

Supporto all'esercizio comunale delle funzioni catastali

1. Al fine di .favorire l'avvio dell'esercizio delle funzioni catastali, assegnate dai commi 194 al 200 della legge 27 dicembre 2006, n 296 (legge finanziaria 2007) e relativi provvedimenti attuativi, da parte dei comuni che hanno scelto le modalità con cui esercitare dette funzioni dal 1° novembre 2007 e di assistere i comuni che non hanno ancora adottato una decisione in merito alle modalità di gestione de catasto, la Regione concorre, in convenzione con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionale, alle spese per:

a) le azioni formative ed informative, anche di carattere strumentale, in materia digestione delle funzioni catastali e degli aspetti organizzativi e gestionali ad esse collegate, da realizzare nella fase di implementazione del processo di decentramento catastale;

b) l'elaborazione di studi di fattibilità per i comuni che, entro i 15 luglio 2009, devono pronunciarsi sulla gestione catastale. Tali studi devono supportare le valutazioni relative all'opportunità di adottare scelte di tipo associativo odi ampliare l'ambito di operatività, a fine di fornire una prima verifica tecnica di realizzabilità dal punto di vista organizzativo e gestionale.

2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, con proprio atto, la Regione disciplina i criteri e le modalità per la concessioni del finanziamento.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è disposta, per l'esercizio finanziario 2008, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 400 mila, a valere sulle risorse della UPB 6.23.106.

Art. 74.

Modifiche alla legge regionale n. 11/1986

1. Il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 16 marzo 1986, n. 11, aggiunto dall'art. 31, comma 46 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria regionale 2007), è così modificato:

«1. Nelle more dello svolgimento del concorso per l'abilitazione di guida turistica, i soggetti già in possesso di abilitazione ad una professione turistica possono esercitare l'attività in ulteriori lingue straniere per le quali sono stati già abilitati in altre professioni turistiche di cui alla presente legge».

Art. 75.

Variazioni all'aliquota IRAP per ONLUS e cooperative sociali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, con decorrenza dall'anno d'imposta 2008, l'aliquota dell'imposta regionale delle attività produttive (IRAP) per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le cooperative sociali, è determinata nella misura del 4,25 per cento, limitatamente all'attività istituzionale esercitata.

Art. 76.

Disciplina dello spettacolo

1. Le risorse del bilancio regionale destinate agli interventi regionali di promozione dello spettacolo, di cui alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6, a partire dall'esercizio finanziario 2008 sono raggruppate ed iscritte unicamente nella UPB 3.11.242, che assume la seguente nuova denominazione: «Promozione e sostegno delle attività di spettacolo *ex* legge regionale 15 giugno 2007, n. 6».

Art. 77.

Fondazione culturale Ezio De Felice

1. La Regione Campania finanzia con un contributo annuo le attività previste nello Statuto della Fondazione culturale Ezio De Felice. Per il triennio 2008-2010, il contributo annuo è stabilito in euro 250 mila a valere sulla UPB 3.11.31. All'onere per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 78.

Sviluppo strategico del comparto industriale aeronautico campano

1. La Regione Campania garantisce un adeguato sostegno alla filiera aeronautica promuovendo particolarmente le attività di aggiornamento e sviluppo delle risorse umane attualmente operanti nel comparto.

2. La Regione Campania promuove sia il rafforzamento della conoscenza sulle tecnologie di base, sia soprattutto l'adeguamento delle conoscenze sulle tecnologie innovative e specialistiche essenziali per l'aggiornamento e lo sviluppo dei profili professionali strategici.

3. La Regione Campania attiva le modalità di sostegno allo sviluppo formativo continuo per nuovi ruoli nella gestione delle catene di fornitura, attraverso le opportunità fornite da alleanze internazionali strategiche e migliorando le «core competencies distintive», a sostegno dell'acquisizione di ruoli maggiori come «prime partner» in specifici segmenti di mercato (aerostrutture, trasporto tattico e velivoli regionali).

4. Le aree di intervento sono così individuate:

a) FMZ specialistica ma anche generalistica;

b) FMZ continua sui mestieri aeronautici:

1) Qualità, tecnologie evolutive (Compositi, Macchine a controllo numerico, laboratori prove, controlli non distruttivi);

2) Safety;

3) Ruolo e attitudini: da operaio a tecnico aeronautico;

4) Catena fornitura: da fornitori a partner tecnologici;

5) Competenze di integrazione;

6) Sostegno infrastrutturale.

5. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quantificata in euro 3 milioni, si fa fronte mediante le risorse della UPB 3.12.112.

Art. 79.

Modifiche al testo coordinato delle norme di attuazione del Piano regionale delle attività estrattive

1. Il testo coordinato delle norme di attuazione del Piano regionale delle attività estrattive adottato con ordinanza commissariale del commissario ad acta del 6 luglio 2006, n.12 , è così modificato:

a) il comma 4 dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

«4. L'istanza di autorizzazione o concessione deve essere corredata dalla documentazione relativa alla Valutazione di impatto ambientale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 è successive modifiche, nonché dalla documentazione relativa alla Valutazione di incidenza (Direttiva Habitat - art. 6 Direttiva 92/42/CEE e art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997).»;

b) al comma 7 dell'art. 17 è aggiunto il seguente periodo:

«In nessun caso può essere rilasciata autorizzazioni nelle zone ad alto rischio idrogeologico (zone classificate come R3 e R4).»;

c) l'art. 18 è abrogato;

d) dopo il comma 12 dell'art. 28 sono aggiunti i seguenti:

«12-*bis*. Le aree scelte per la delocalizzazione delle attività estrattive devono sottostare ai contenuti del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), nel rispetto dei vincoli previsti dagli strumenti di pianificazione paesistica, naturalistica (piani di assetto dei parchi) ed urbanistica, dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183, dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, dal decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1998, n. 267.

12-*ter*. Alla documentazione prodotta per il rilascio dell'autorizzazione è acclusa una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'area oggetto di autorizzazione non ricade in aree naturali protette o in siti "natura 2000", cioè siti di importanza comunitaria (SIC) o zone di protezione speciale (ZPS).

12-*quater*. La richiesta deve essere preventivamente valutata dal Settore attività estrattive della Giunta, che la trasmette, successivamente, al Settore ecologia ai fini della Valutazione d'impatto o del parere di competenza sullo specifico progetto di recupero ambientale ed è sottoposta alla procedura di Valutazione di incidenza (Direttiva Habitat - art. 6 Direttiva 92/42/CEE e art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357).

12-*quinquies*. Per le cave ricadenti in aree vincolate a Parco, qualsiasi attività deve essere sottoposta, d'ufficio, se previsto, all'esame dell'Autorità di Parco per la valutazione di compatibilità ambientale, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività in essere.

12-*sexies*. La delocalizzazione è concessa solo se il proprietario della cava dismessa per obblighi di legge ha presentato un progetto di riqualificazione ambientale e attivato il ripristino dei luoghi, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 2 del presente testo coordinato».

e) Il comma 15 dell'art. 28 è abrogato.

Art. 80.

Prevenzione dei tumori e dell'AIDS

1. La Regione Campania persegue politiche per la salute tramite progetti strutturati di medio-lungo periodo, prevede interventi finalizzati ad una più diffusa comprensione delle tematiche della salute attraverso una strategia di informazione, educazione e comunicazione ed individua, in tale contesto, i temi prioritari per la salute della popolazione regionale, fra cui la prevenzione dei tumori e dell'aids. A tal fine sono previsti fondi regionali affinché le Asl realizzino campagne pubblicitarie in ogni forma e con ogni mezzo multimediale, impegnando anche il CoReCom in una informazione costante finalizzata alla prevenzione dei tumori e all'uso degli strumenti di prevenzione contro l'aids.

2. È istituito presso l'assessorato alla sanità un osservatorio regionale sull'incidenza di neoplasie nei siti inquinanti e nelle aree indicati come di «Interesse Nazionale» dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche (aree e siti ad elevato rischio ambientale).

3. All'Agenzia regionale sanitaria (ARSAN) è affidata la realizzazione di uno studio propedeutico alla conoscenza dei meccanismi di contaminazione e di passaggio all'uomo di sostanze inquinanti ambientali persistenti, al fine di effettuare una bonifica rapida, efficace e mirata.

Art. 81.

Norme per la stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario regionale

1. La Regione Campania, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1, comma 565, lettera *c)*, punto 3, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nei limiti della propria autonomia e senza alcun onere finanziario aggiuntivo, in coerenza con gli indirizzi fissati per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa nel settore sanitario, promuove la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale precario dipendente non dirigente degli enti del Servizio sanitario regionale, in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

2. I destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 sono i titolari, da almeno tre anni anche non continuativi alla data del 31 dicembre 2006, di contratti di lavoro a tempo determinato, o coloro che conseguono tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o coloro che sono stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali ne fanno istanza, purché assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di procedure selettive definite dall'assessore regionale alla sanità.

3. È fatto obbligo alle aziende di pubblicizzare l'avvio delle procedure di stabilizzazione mediante avviso anche nel caso in cui non deve darsi corso alle prove selettive di natura concorsuale in quanto già espletate precedentemente all'assunzione a tempo determinato del personale che si stabilizza.

4. Gli enti del Servizio sanitario regionale, per avvalersi di quanto previsto al comma 1, sono tenuti, ai sensi della legge n. 296/2006, a:

a) individuare la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;

b) individuare la consistenza del personale che alla data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;

c) predisporre un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino, per gli anni 2007, 2008 e 2009, il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito del 1,4 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni.

5. Al fine di rendere operativo quanto disposto al comma 1 sono istituiti, presso l'assessorato regionale alla sanità, elenchi regionali del personale precario dipendente dagli enti del Servizio sanitario regionale distinti per ruolo, profilo e posizione funzionale. Per il personale inserito negli elenchi sono indicate prioritariamente le Asl ovvero le aziende ospedaliere di provenienza. A tutela del lavoratore e per la salvaguardia della continuità delle prestazioni lavorative, la stabilizzazione del personale precario è attuata, compatibilmente con quanto previsto ai commi successivi, nell'ambito dell'azienda presso la quale è stato prevalentemente prestato il servizio.

6. L'iscrizione agli elenchi di cui al comma 5 è subordinata alla presentazione di apposita domanda corredata dal *curriculum* del candidato e dalla documentazione attestante il rapporto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2006 nonché gli incarichi ricoperti. Il termine per la presentazione della domanda è fissato in quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

7. L'assessorato regionale alla sanità provvede a graduare le domande pervenute, sulla base dei criteri relativi ai punteggi tecnici fissati, per il personale dei ruoli amministrativo, tecnico, professionale e sanitario, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483. I competenti uffici regionali possono disporre gli opportuni controlli per l'accertamento delle dichiarazioni relative ai titoli autocertificati dagli aspiranti. Dichiarazioni non conformi alle risultanze dei controlli determinano la cancellazione dell'aspirante dall'elenco e l'immediata decadenza dall'incarico eventualmente attribuito, salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale. L'iscrizione agli elenchi ha validità quinquennale.

8. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale istituisce una commissione con il compito di redigere, entro sessanta giorni dalla data di insediamento, una circolare contenente modalità e criteri per la ridefinizione e la riorganizzazione delle dotazioni organiche in applicazione del piano di rientro e per definire gli standard assistenziali idonei, sulla base dell'intensità delle cure erogate nei singoli servizi, secondo la seguente classificazione, conformemente al grado di assistenza da garantire:

a) servizi ad elevata assistenza;

b) servizi a media assistenza;

c) servizi a bassa assistenza.

9. L'individuazione degli standard di cui al comma 8 è utilizzata per la definizione delle nuove dotazioni organiche di personale a regime.

10. I direttori generali, al fine di sopperire ad eventuali carenze della dotazione organica dell'azienda che pregiudicano l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) così come previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, sono tenuti ad attingere agli elenchi di cui al comma 7, come previsto dalla legge n. 296/2006, comma 565, lettera *a)*, dalla delibera di Giunta regionale 9 dicembre 2005, n. 1843, e dalla legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria regionale 2007), articolo 21, commi 1 e 2, in coerenza con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica.

11. Gli enti del Servizio sanitario regionale provvedono agli interventi necessari all'attuazione di quanto disposto con i fondi derivanti dalla riduzione della spesa connessa alla retribuzione del personale precario e non possono procedere, a far data dall'approvazione da parte della Giunta regionale della graduatoria di cui al comma 7, ad assunzione di personale precario, fatta eccezione per le figure professionali per le quali non sono pervenute istanze o per le figure professionali la cui graduatoria risulta esaurita.

Art. 82.

Modifica dell'allegato B (Requisiti specifici di dimensionamento - Requisiti specifici di risorse umane) del regolamento n. 1/2007 in materia di definizione dei requisiti ulteriori e delle procedure di accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica.

1. All'allegato B del Capo III del regolamento n. 1 del 22 giugno 2007, il testo «Requisiti specifici di risorse e umane» è sostituito dal seguente:

Requisiti specifici di risorse e umane:

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, si riportano di seguito i requisiti specifici relativi al fabbisogno di personale per le strutture private.

Personale del profilo infermieristico: (secondo la declaratoria professionale del rispettivo contratto collettivo di lavoro):

0,45 per posto letto con una maggiorazione del 15 per cento per le sole attività ad elevato carico assistenziale (Rianimazione, Terapia intensiva e subintensiva, Pronto soccorso) o che richiedono una presenza H24.

Per le discipline di alta specialità si applicano i parametri di personale contenuti nella DGRC n. 7029 del 17 novembre 1995 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Per le strutture di ricovero ad esclusivo regime diurno (day hospital medico - chirurgico) il coefficiente di 0,40 per posto letto è ridotto di una percentuale pari al 35 per cento.

OSS e Altro personale: (secondo le declaratorie professionali del rispettivo contratto collettivo di lavoro):

0,55 per posto letto o con una maggiorazione del 15 per cento esclusivamente per quelle figure professionali addette alle attività ad elevato carico assistenziale (Rianimazione, Terapia intensiva e subintensiva, Pronto soccorso) o che operano in unità operative o servizi H24.

Per le discipline di alta specialità si applicano i parametri di personale contenuti nella DGRC n.7029 del 17 novembre 1995 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Per le strutture di ricovero ad esclusivo regime diurno (day hospital medico - chirurgico) il coefficiente di 0,55 per posto letto è ridotto di una percentuale pari al 35 per cento.

Si demanda alla contrattazione aziendale, ai sensi delle norme contrattuali sulle relazioni sindacali, la definizione delle singole percentuali di qualifiche per «altro personale» tenendo conto che va garantita anche la presenza del profilo professionale «psicologi».

Allo scopo di equiparare la dotazione di personale al volume delle prestazioni rese dalle singole strutture private, con successivo provvedimento dell'assessore regionale alla sanità, verrà individuato il numero medio di prestazioni per singolo posto letto effettuato dalle strutture private della Regione Campania in un anno. La singola struttura sanitaria privata, con riferimento alle prestazioni rese negli ultimi ventiquattro mesi, potrà incrementare/diminuire, nel rispetto della normativa vigente la dotazione di personale come sopra definita di una percentuale pari alla differenza del proprio rapporto prestazioni/posto letto/anno con la media regionale.

Art. 83.

Farmacie

1. I farmacisti che gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana ai sensi dell'art. 129 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche, nonché i farmacisti a cui è stata attribuita la gestione provvisoria ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato i limiti di età di cui all'art. 4, comma 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno diritto di conseguire per una sola volta la titolarità in sanatoria della farmacia gestita, purchè alla data di entrata in vigore della presente legge risultino autorizzati alla gestione provvisoria da almeno tre anni, continuino ad esercitare siffatta gestione e presentino istanza di assegnazione definitiva alla Regione Campania entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per il servizio di continuità assistenziale è garantito il rapporto medico-abitante a partire da un minimo di 1.500 abitanti nelle aree a bassa densità demografica e geograficamente disagiate, mantenendo inalterato il tetto complessivo della pianta organica prevista dalle normative nazionali. La Giunta regionale è chiamata ad attuare la presente disposizione.

Art. 84.

Consulta regionale dei consumatori e degli utenti

1. Al fine di garantire, attraverso idonei strumenti partecipativi, gli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti, nonché di tutelare la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, dei processi produttivi e distributivi, anche mediante la promozione e l'adozione delle Carte di qualità, è istituita la consulta regionale dei consumatori e degli utenti.

2. La consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le competenti commissioni del Consiglio, e rimane in carica per la durata della legislatura. Essa è composta dall'assessore regionale competente, che la presiede, da un rappresentante in carica per ciascuna delle associazioni dei consumatori riconosciute dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, da un rappresentante per l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e di Unioncamere.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento per il funzionamento della consulta che dispone, tra l'altro, la modalità di attuazione dei programmi.

4. La consulta ha sede presso la presidenza della Giunta regionale e svolge i seguenti compiti:

a) esprimere pareri obbligatori e consultivi su ogni atto di programmazione e sulle proposte di legge che coinvolgono interessi dei consumatori e degli utenti;

b) studiare i problemi della tutela dei consumatori e degli utenti, proponendo indagini, ricerche, conferenze sui principali temi di interesse;

c) redigere il progetto per l'istituzione di un osservatorio dei prezzi;

d) formulare proposte per migliorare la qualità dei servizi e garantire il diritto dei consumatori;

e) istituire forme permanenti di consultazione con le rappresentanze degli imprenditori, dei produttori, degli agricoltori, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali.

5. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della consulta, in sede di prima applicazione della presente disposizione, è stanziata sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 la somma di euro 500 mila, con prelievo di pari importo sulla UPB 6.23.59.

Art. 85.

Garante del contribuente

1. È istituito il Garante del contribuente regionale, di seguito denominato Garante.

2. Il difensore civico presso la Regione Campania di cui alla legge regionale 11 agosto 1978, n. 23 assolve, in piena autonomia, alle funzioni di Garante.

3. Il Garante, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenta disfunzioni, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione tributaria regionale, rivolge richieste di documenti o chiarimenti ai competenti uffici regionali.

4. Il Garante rivolge raccomandazioni ai dirigenti delle strutture regionali ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi.

5. Il termine entro il quale il Garante ha diritto ad ottenere dalle competenti strutture regionali copia degli atti e documenti, chiarimenti o ogni notizia connessa alle questioni trattate, è fissato in trenta giorni dalla ricezione della relativa istanza da parte degli uffici interessati. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta ed in presenza di specifiche e motivate esigenze di ufficio, per ulteriori trenta giorni.

6. Il Garante può accedere alle strutture tributarie regionali e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza ed informazione al contribuente nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico.

7. Il Garante individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione regionale determinano un pregiudizio per i contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione.

8. Il Garante, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consigli regionale ed alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando, se del caso, le relative proposte di soluzioni.

9. Le funzioni di segreteria e le funzioni tecniche sono assicurate al Garante dagli uffici del difensore civico.

10. Per quanto non previsto nel presente articolo, il Garante opera ai sensi della legge regionale n. 23/1978.

11. L'applicazione delle norme di cui al presente articolo non determina aggravi di spesa per il bilancio regionale.

Art. 86.

Autotutela tributaria

1. La Regione Campania riconosce l'istituto dell'autotutela tributaria da parte dell'amministrazione quale mezzo fondamentale per assicurare la tutela dei contribuenti e per attuare i principi di correttezza, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa tributaria nel perseguimento di interessi di natura pubblicistica.

2. L'esercizio del potere di autotutela è attribuito al dirigente della struttura tributaria regionale che può procedere, in via autonoma o su istanza di parte, all'annullamento totale o parziale in qualsiasi fase del procedimento di imposizione, previo riesame della propria azione e delle relative conseguenze sul piano dei rapporti con il cittadino contribuente.

Art. 87.

Presupposti dell'autotutela in materia tributaria

1. Il dirigente della struttura tributaria regionale competente può procedere, in tutto o in parte, alla revisione degli atti scaturenti dall'esercizio del potere impositivo provvedendo all'annullamento d'ufficio, senza necessità di istanza di parte, anche in presenza di giudizio o in caso di non impugnabilità dell'atto, nelle seguenti fattispecie:

a) errore di persona;

b) evidente errore logico o di calcolo;

c) errore sul presupposto dell'imposta;

d) duplicazione dell'imposizione;

e) mancata considerazione di pagamenti di tributi regolarmente eseguiti;

f) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;

g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, esenzioni e regimi agevolativi;

h) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dagli uffici.

2. La presentazione di istanza di parte tesa ad ottenere l'esercizio del potere di autotutela non interrompe i termini per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale dinanzi alla competente commissione tributaria.

3. È escluso l'esercizio del potere di autotutela per motivi sui quali è intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione. Resta ferma la facoltà di procedere all'annullamento in autotutela per motivi diversi da quelli specifici del giudicato di merito.

Art. 88.

Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa in campo tributario

1. Con atto di indirizzo la Giunta regionale può stabilire periodicamente i criteri ed i limiti della pretesa tributaria sulla base dei quali gli uffici tributari abbandonano le attività di accertamento, in qualsiasi fase del procedimento, indicando analiticamente i fattori di economicità giustificanti la preclusione dell'azione accertativa in relazione a fattispecie generali ed astratte.

Art. 89.

Dilazione dei pagamenti per somme iscritte a ruolo

1. In caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà il contribuente può presentare richiesta di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo dall'amministrazione regionale in base ad attività di controllo effettuate dai competenti uffici tributari.

2. L'istanza è presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva al dirigente della struttura tributaria regionale che provvede a riconoscere il beneficio in presenza dei requisiti e nel rispetto dei criteri e termini di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Non si può comunque procedere a rateizzazione per importi iscritti a ruolo relativi ad obbligazioni tributarie singolarmente considerate inferiori o uguali a euro 500.

Art. 90.

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e di controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente regionale.

2. Quando inizia la verifica, il contribuente ha diritto ad essere informato delle ragioni che la giustificano e dell'oggetto della stessa, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori incaricati o presso il professionista che lo assiste o lo rappresenta. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

4. La permanenza, presso la sede del contribuente, di operatori dell'amministrazione regionale ovvero di soggetti civili o militari che agiscono in nome e per conto della medesima amministrazione regionale, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dei controlli individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio che ha disposto la verifica. Decorso tale periodo, gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente stesso dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente della struttura competente, per specifiche ragioni.

5. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedono con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi al Garante del contribuente regionale.

6. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, entro sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può sottoporre alla valutazione delle competenti strutture regionali osservazioni e richieste.

7. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di cui al comma 6, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 91.

Modifiche al regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finanziari in attuazione della legge regionale n. 24/1984.

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 248 del 18 aprile 2003, è così modificato:

a) all'art. 4, il comma 2 è così sostituito:

«2. La Giunta regionale si riserva la facoltà di rimodulare le percentuali di assegnazione dei fondi per la promozione turistica di cui al comma 1, entro il limite massimo del 20 per cento previsto per ciascuna categoria di attività, nel caso in cui i fondi non siano stati utilizzati per assenza di iniziative riferibili a ciascuna categoria di ripartizione o per sopravvenute eccedenze nello stanziamento per la categoria stessa»;

b) all'art. 5, comma 1, secondo punto dell'elenco, è aggiunto il seguente periodo: «Per i grandi eventi e le attività realizzate di intesa con gli enti turistici regionali, nel caso l'ammontare del contributo concesso non corrisponda a quello richiesto, la liquidazione ed erogazione avvengono previa esibizione di idonea documentazione contabile che attesta una spesa di importo pari ad almeno il doppio della somma assegnata, fermo restando il limite massimo del 60 per cento del costo della manifestazione quale entità complessiva dei contributi pubblici e privati ottenuti per la realizzazione dell'evento»;

c) il comma 3 dell'art. 7 è abrogato;

d) all'art. 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può presentare un numero massimo di tre richieste di contributo. In caso di presentazione da parte del medesimo soggetto di un numero maggiore di richieste, sono prese in considerazione, ai fini della procedura di cui al presente capo, esclusivamente le prime tre in ordine di registrazione al protocollo regionale del settore competente»;

e) all'art. 9, comma 4, le parole «non prodotte in duplice copia» sono abrogate e dopo le parole «per l'anno 2003)» è inserito il seguente periodo: «Non costituisce motivo di esclusione la mancata presentazione delle istanze in duplice copia».

2. Il dirigente del Settore sviluppo e promozione turismo provvede all'aggiornamento dei modelli allegati al regolamento in linea con le disposizioni in esso contenute, al fine di predisporre una modulistica completa, aggiornata ed esemplificativa degli adempimenti posti dal regolamento medesimo a carico dei soggetti proponenti.

Art. 92.

Sistema museale regionale

1. Al fine di costituire un sistema museale regionale, il Presidente della Giunta regionale costituisce con proprio decreto un'apposita commissione scientifica, la partecipazione alla quale è a titolo gratuito, con il compito di effettuare uno studio ed una rilevazione dei musei d'interesse regionale siti sul territorio della Regione Campania, con l'obiettivo di consentire la massima fruibilità degli stessi e la loro valorizzazione anche in ambito nazionale e internazionale.

2. Nelle more della costituzione del sistema museale di cui al comma 1, la Regione contribuisce, attraverso lo stanziamento per l'esercizio finanziario 2008 della somma di euro 5 milioni a valere sulla UPB 3.11.30, alla valorizzazione e gestione della Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee e del relativo Museo regionale per l'Arte contemporanea (MADRE), anche al fine di consentirne la massima fruibilità a livello nazionale e internazionale. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è definito dalla relativa legge di bilancia.

Art. 93.

Titolo di preferenza per le assunzioni

1. I figli del dipendente regionale deceduto per causa di servizio hanno precedenza nelle procedure di assunzione di personale regionale dalle liste delle categorie protette.

Art. 94.

Modifiche alla legge regionale n. 24/2005

1. Le lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3 art. 28 della legge regionale 29 dicembre 2005, n.24 (legge finanziaria regionale 2006) sono sostituite dalla seguente:

«*a)* donne o ragazze madri in stato di disagio ovvero appartenenti a nuclei familiari in possesso di reddito derivante da dichiarazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 5 mila».

2. Al comma 5 dell'art. 28 della legge regionale n. 24/2005 dopo la parola «dell'erogazione» aggiungere «ovvero della fornitura della quantità di latte necessario».

Art. 95.

Incompatibilità di consigliere regionale

1. In caso di pronuncia giudiziale dichiarativa di incompatibilità nei confronti di un consigliere regionale in carica, il subentrante acquisisce lo *status* ed i diritti di consigliere regionale dalla data entro cui il consigliere dichiarato decaduto avrebbe potuto optare, come giudizialmente accertata.

2. La presente disposizione si applica a partire dall'ottava legislatura.

Art. 96.

Disciplina degli alloggi di servizio

1. La disciplina degli alloggi di servizio nell'ambito delle aree destinate ad insediamenti produttivi, ivi compresa la facoltà di accorpamento in un unico plesso, è definita dai comuni con apposito regolamento consiliare nel rispetto delle previsioni di zonizzazione e destinazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi vigenti nei singoli comuni nel rispetto della normativa urbanistica regionale.

Art. 97.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

30 gennaio 2008

BASSOLINO

(Omissis)

08R0318

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GUG-024) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



€ 2,00